

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBIZZATI. Vertenze nelle agenzie I.N.A. (27693)	III	CAPRARA: Stato giuridico dei dipendenti dalle agenzie I. N. A. (28232)	X
AMENDOLA PIETRO: Intervento dell'I.R.I. nella crisi delle officine Soriente di Salerno. (28329)	III	CASTELLARIN: Disciplina degli affittacamere. (28482)	XI
AMENDOLA PIETRO: Retribuzioni degli assuntori ferroviari. (28494)	III	CAVALIERE STEFANO: Sospensione dalla carica del sindaco di Castelluccio Valmaggiore (Foggia). (28483)	XI
ANGIOY: Scavi nella necropoli di « Li Curuneddi » (Sassari). (27968)	III	CAVALIERE STEFANO: Ricorsi per imposta familiare in Castelluccio Valmaggiore (Foggia). (28485)	XI
ANTONIOZZI: Completamento acquedotto di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza). (28246)	IV	CHIARAMELLO: Esclusione geometri dalla commissione edilizia di Piacenza. (26095)	XII
BARBIERI: Sulla qualifica di ex combattenti a dipendenti dal Ministero di fesa. (27399)	IV	COLASANTO: Protezione bellezze naturali e panoramiche di Capri (Napoli). (25774)	XII
BARDANZELLU: Ripristino mura antiche di Castelsardo (Sassari). (28253)	V	COLASANTO: Rincarato costo dei commestibili. (27892)	XIII
BARDANZELLU: Ricompensa al valor civile a Sancier Antonio e Porcu Serafino di Buddusù (Sassari). (28481)	V	COLASANTO: Prezzo della carne a Napoli. (27897)	XIV
BARTOLE. Interpretazione articolo 28 della legge n. 968 sui danni di guerra. (27200)	VI	COLITTO: Elezioni artigianali. (27928)	XV
BERLINGUER e CONCAS. Ammodernamento linea ferroviaria Macomer-Nuoro. (28504)	VI	COLITTO: Trattamento fiscale per l'ardesia. (28454)	XVI
BERNARDINETTI: Rispetto dei parchi della rimembranza. (28570)	VI	COLITTO: Riduzione incarichi agli insegnanti universitari. (28460)	XVI
BERRY: Istituzione scalo passeggeri a Cimino in Taranto. (28354)	VII	COLITTO: Contatori per registrazione produzione filati delle ditte in provincia di Campobasso. (28492)	XVII
BIANCO: Riduzione canoni di fitto delle case popolari di Matera. (27126)	VII	COLITTO: Ripristino fermata di treni a Piane di Larino (Campobasso). (28505)	XVII
BOZZI: Restauri del Sacro Speco in Subiaco (Roma). (27985)	VIII	COLITTO: Riparazione scuola in Bagnoli del Trigno (Campobasso). (28557)	XVIII
CAMANGI: Dispositivo per fari contro l'abbagliamentamento reciproco degli autoveicoli. (28413)	IX	COLOGNATTI: Indennità missione di dopoguerra ai dipendenti dal distretto di Trieste. (28035)	XVIII
CANTALUPO. Composizione ed elezione dei consigli comunali e provinciali. (28403)	IX	CUTTITTA: Riduzione costo della benzina. (3349, già orale)	XVIII
CAPALOZZA ed altri: Situazione telefonica di Mombaroccio (Pesaro). (24001)	X	DANTE: Rinuncia delle società Gulf, Esso e Shell ai permessi per ricerca idrocarburi. (25022)	XIX
		DE FRANCESCO: Funzionamento linee aeree italiane. (27628)	XIX
		DE MARZI: Lavori abusivi sulla ferrovia Padova-Piazzola. (28442)	XX

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

	PAG.		PAG.
FALETTI: Abolizione sovrapprezzo sui prodotti petroliferi. (26206)	XX	MINASI: Approvvigionamento idrico di San Pietro a Maida (Catanzaro). (28581)	XXXII
FARALLI: Miglioramento comunicazioni stradali della Liguria. (27691)	XXI	MONTANARI: Chiusura zuccherificio dell'Eridania in Mantova. (26124)	XXXII
FINA: Costo dello zucchero. (25777)	XXII	MOSCATELLI: Pericolosità impianti nucleari in Ispra (Varese). (25234)	XXXII
FORMICHELLA: Ricorsi avverso risultati elezioni amministrative in Francica (Catanzaro). (28536)	XXII	MOSCATELLI e INVERNIZZI: Provvidenze per crisi vinicola. (28573)	XXXIV
FRANCAVILLA: Competenze di promozione ai dipendenti di ruolo del Ministero finanze. (28695)	XXIII	NAPOLITANO GIORGIO: Vertenze nelle agenzie I. N. A. (27823)	XXXV
GALATI: Tutela casa natale di A. Manzoni. (24216)	XXIII	PERLINGIERI: Estensione ai segretari comunali dello stato giuridico degli statali. (28072)	XXXV
GASPARI: Inadempienze di Scotti Francesco insegnante in Acquaviva di Roccaspinalveti (Chieti). (27583)	XXIV	PINO: Irregolarità del professor G. Biondo docente universitario in Messina. (27506)	XXXV
GASPARI: Sistemazione stradale in San Vito. (Chieti). (28252)	XXIV	POLANO: Addebiti al presidente dell'istituto case popolari per acquisto aree fabbricabili in Sant'Orsola (Sassari). (24058)	XXXVI
GATTO: Snellimento procedura per benefici fiscali ai cantieri navali. (28650)	XXIV	PRETI: Assegnazione alloggio della cooperativa « Dolce casa » all'ammiraglio Raffaele Fiorese. (27404)	XXXVI
GELMINI: Elezioni artigianali. (27717)	XXV	PRETI: Ripristino esami di Stato per abilitazione alle professioni. (28439)	XXXVII
GELMINI ed altri: Festival nazionale dell'« Unità » a Modena. (28657)	XXVI	PRETI Irregolarità nel comune di Riardo (Caserta). (28529)	XXXVIII
GORINI: Sistemazione ufficio postale di Mesola (Ferrara). (28288)	XXVI	RAFFAELLI: Costruzione acquedotti nel pisano. (28179)	XXXVIII
GRASSO NICOLOSI ANNA e SALA: Aumenti tariffari sui servizi in Palermo delle società S. A. I. A. e S. A. S. T. (28524)	XXVII	RAFFAELLI: Costruzione elettrodotti nel pisano. (28180)	XXXVIII
LUCIFREDI: Concorsi per posti scoperti nei ruoli degli uffici provinciali della industria e commercio. (25769)	XXVII	RAFFAELLI: Costruzione e sistemazione strade nel pisano. (28181)	XXXVIII
MADIA: Ricorsi avverso risultati elezioni amministrative in Francica (Catanzaro). (28486)	XXVII	RICCA: Costruzioni popolari a Cremona. (27313)	XXXIX
MAGLIETTA: Ricorso del pensionato Prassitele Angelini. (27139)	XXVII	ROSINI: Vendita di olio da semi da parte dello Stato agli importatori. (26672)	XXXIX
MAGLIETTA: Sistemazione in ruolo del personale periferico dell'I.N.A. (27854)	XXVIII	SANZO: Conti consuntivi del comune di Guardia Piemontese (Cosenza). (28435)	XL
MAGLIETTA: Prezzo commestibili sul mercato napoletano. (27932)	XXVIII	SCIAUDONE: Vendita terreni dell'ente autonomo mostra d'oltremare. (27731)	XL
MAGLIETTA: Sistemazione tempio di Serapide in Pozzuoli (Napoli). (28017)	XXIX	SCIORILLI BORRELLI e SCHIRÒ: Inquadramento sottocapi officina nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici. (27529)	XLI
MAGLIETTA: Lavori pubblici a Napoli (28219)	XXIX	SENSI: Costruzione scuola in Castiglione Cosentino (Cosenza). (28589)	XLII
MAGLIETTA: Espletamento concorso per vicebrigadiere di pubblica sicurezza in Napoli. (28488)	XXX	SPADAZZI: Nuovi locali per l'ufficio postale di Muro Lucano (Potenza). (27564)	XLII
MAGLIETTA. Abusivo impiego di un'auto comunale da parte di Rocco Roselli di Napoli. (28489)	XXX	SPONZIELLO: Incarichi amministrativi di alcuni funzionari della Presidenza della Repubblica. (28981)	XLII
MAGLIETTA: Crollo della pensilina della stazione di Catanzaro Lido. (28508)	XXXI	TOZZI CONDIVI: Proroga termini per domande di ammissione al concorso per scuole medie. (28412)	XLIV
MARZOTTO: Limiti di costruzione sul terreno ex bagni Santa Croce in Vicenza. (27302)	XXXI	TRUZZI ed altri: Prezzo del pane a Milano. (28200)	XLIV
MICELI: Comportamento marescialli dei carabinieri di Cardinale (Catanzaro). (28571)	XXXI	VILLABRUNA: Gestione palazzo Salviati in Roma. (24685)	XLV

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

ALBIZZATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo parere in ordine alla agitazione dei dipendenti delle agenzie appaltatrici dell'I.N.A., e se intende assumere qualche iniziativa a favore di questi lavoratori. (27693).

RISPOSTA. — Lo stato giuridico normativo del personale dipendente dalle agenzie generali dell'I.N.A. — eccettuato quello delle sei maggiori agenzie, dalle quali sono stati stipulati particolari accordi — è regolato dal contratto collettivo nazionale del 25 maggio 1954, stipulato dall'associazione nazionale agenti generali I.N.A. (A.N.A.G.I.N.A.) e dall'associazione nazionale agenti compagnie private (A.N.A.) con le associazioni di categoria dei dipendenti.

In applicazione di detto accordo — disdetto nel corrente anno 1957 dall'A.N.A. per i dipendenti delle agenzie delle imprese private — l'A.N.A.G.I.N.A., il 6 luglio 1955, stipulò con le associazioni dei lavoratori interessati l'accordo tabellare con il quale concedeva un trattamento economico calcolato con criteri più favorevoli al personale di quelli adottati contemporaneamente dall'A.N.A.

L'accordo del 6 luglio 1955 avrebbe dovuto, per contratto, scadere il 31 dicembre del 1956. Tuttavia, fermo restando il citato accordo giuridico-normativo del 25 maggio 1954, già nel corso del 1956 i lavoratori sollevarono la questione dei miglioramenti retributivi e, in seguito a ciò, venne concluso l'accordo del 12 ottobre 1956 che accordava un ulteriore aumento del 5 per cento sugli stipendi di tabella con effetto dal 1° maggio 1956.

Nonostante quest'ultimo aumento i lavoratori hanno riproposto, nel 1957, la revisione delle tabelle e, dopo colloqui preliminari tra i rappresentanti dell'A.N.A.G.I.N.A. e quelli dei lavoratori, ha avuto luogo un incontro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 11 luglio 1957. In tale incontro le parti sono rimaste d'intesa di riprendere la discussione dopo le ferie estive, eventualmente anche in sede ministeriale. Pertanto non esiste alcuna vertenza in atto, ma soltanto trattative in corso.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: MICHELI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponde a verità che l'I.R.I. intende intervenire nella dissestata situazione delle officine meccaniche Soriente in Salerno. (28329).

RISPOSTA. — La possibilità di effettuare un intervento finanziario per il risanamento dell'azienda in questione ha già formato oggetto di attento ed approfondito esame da parte dell'I.R.I.

Si deve, per altro, aggiungere che in tale occasione è stata constatata l'impossibilità di un'azione del genere suddetto, sia perché alla desiderata operazione ostano le norme statutarie dell'istituto, sia perché la realizzazione dell'operazione stessa non si appalesa sufficiente a costituire da sola un provvedimento valido ad ottenere l'auspicato risanamento delle officine suddette, in considerazione della loro attuale situazione.

D'altra parte, giova tenere presente che un differente intervento — quale potrebbe essere il rilievo dell'azienda da parte dell'I.R.I. — troverebbe insormontabili ostacoli nella gravità e nell'onerosità degli impegni assunti dall'istituto, tramite la società Finmeccanica, per il potenziamento ed il risanamento delle aziende meccaniche napoletane appartenenti al proprio gruppo.

Il Ministro: BO.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri del tesoro e dei trasporti.* — Per conoscere per quali ragioni non si è ancora provveduto a corrispondere agli assuntori ferroviari di stazione, di fermata o di passaggi a livello le retribuzioni stabilite in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari, cui ognuno di essi economicamente è equiparata.

Ciò in relazione alle norme specifiche sul trattamento degli assuntori ferroviari, di cui agli articoli 2 e 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40. (28494).

RISPOSTA. — Per il conglobamento delle retribuzioni degli assuntori ferroviari, è stato disposto un apposito disegno di legge che trovasi attualmente all'esame del Senato.

Per tale motivo, pertanto, in pendenza dell'emanazione dell'apposito provvedimento legislativo, si è continuato a corrispondere agli assuntori stessi le retribuzioni nelle misure precedenti.

Non si è mancato, per altro, di corrispondere agli assuntori ed ai loro dipendenti un anticipo sui futuri miglioramenti.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

ANGIOY. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire a favore della sovranità alle antichità della Sardegna al fine di fornirle i necessari mezzi per iniziare gli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

di ridurre il prezzo di conferimento del grano tenero, e fosse altresì riveduta al più presto la situazione nelle province ove aumenti fossero già stati accordati.

Si soggiunge che dal prefetto di Milano — che è stato particolarmente interessato al riguardo — è pervenuta assicurazione che il comitato provinciale dei prezzi sarà comunque convocato, appena si potrà assicurare il numero legale, per un ulteriore esame dei dati relativi ai costi ed alle vendite del pane, e che, in tale occasione, non si mancherà di cogliere ogni elemento di obiettiva valutazione ai fini di un nuovo provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: MICHELI.

VILLABRUNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere da chi e come è stato gestito il palazzo Salviati in Roma, di proprietà demaniale, dopo che è stato dismesso dal collegio militare; quali sono le principali clausole della convenzione in atto con la società privata che lo ha adibito ad albergo (inizio e termine della convenzione, con chi è stata conclusa, canone di affitto, spese di manutenzione, ecc.); quali sono stati i risultati finanziari negli ultimi 5 anni di gestione e quali sono le intenzioni del Governo per la futura utilizzazione del palazzo stesso. (24685).

RISPOSTA. — Con verbale del 9 luglio 1949 il palazzo Salviati in Roma, già sede di una scuola militare, composto di diversi corpi di fabbrica con annesso parco, fu consegnato — eccezione fatta per alcuni locali e terreni adiacenti utilizzati dalla scuola militare di educazione fisica — alla compagnia imprese nazionali turistiche Italia Africa (C.I.N.T.I.A.), perché vi gestisse la casa dell'ospitalità romana, quale ricovero di pellegrini che dovevano affluire a Roma durante l'anno santo 1950.

La concessione — della durata di venti mesi — ebbe inizio, dati i notevoli lavori di adattamento necessari per sistemare il fabbricato al suddetto uso, dal 1° novembre 1949.

Per tale utilizzazione la società C.I.N.T.I.A. si impegnò di corrispondere il canone di lire otto milioni per tutto il periodo della concessione (lire 400 mila al mese) e di eseguire a proprie spese i lavori indicati nella perizia

redatta dall'ufficio tecnico erariale in data 9 giugno 1949 per l'importo di lire 20 milioni.

Col disciplinare tecnico, fu, tra l'altro, precisato:

« I lavori che l'amministrazione demaniale riconosce utili ai fini del riordinamento degli ambienti e dei servizi sono soltanto quelli elencati in detta perizia (dell'U.T.E.) per l'importo bloccato di lire 20 milioni, di cui lire 13 milioni riguardano le opere edilizie e lire 7 milioni le opere relative agli impianti (lavori a corpo). Ogni eccedenza, pur autorizzata, rimane a carico della società ».

« I lavori di completamento e di sistemazione autorizzati ed eseguiti, ma in eccedenza a quelli contenuti nella perizia dell'U.T.E., devono essere rimossi allo scadere del contratto e i locali restituiti e ripristinati a totali spese della società ».

« Nell'eventualità che l'amministrazione ritenga conveniente richiedere che alcuni manufatti vengano lasciati in posto per propria necessità, la società è tenuta a fargliene trasferimento dietro indennizzo corrispondente al valore del miglioramento derivante dal manufatto stesso ».

Alla scadenza della concessione, l'immobile doveva essere dato in uso, per il collegio universitario romano, ad una società da costituirsi tra la pontificia accademia delle scienze e l'università di Roma. In attesa però che venisse concretata tale società ed al fine di conservare all'erario il reddito dell'immobile, non definitivamente dismesso dal Ministero della difesa, si consentì alla C.I.N.T.I.A. stessa, col pagamento del canone mensile di lire 400 mila, la temporanea utilizzazione per ospitarvi le comitive di pellegrini e turisti stranieri.

Attualmente sono state rivolte vive premure al Ministero della difesa per ottenere la dismissione definitiva dell'immobile che si ha in animo, come si è detto, di destinare al collegio universitario romano, da erigersi in ente morale, con lo scopo di mettere a disposizione degli studiosi italiani e stranieri ambienti di soggiorno e di lavoro adatti al completamento ed al perfezionamento delle loro attività culturali nel clima spirituale di Roma, centro nazionale ed internazionale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

scavi presso la necropoli di « Li Curuneddi », recentemente scoperta a poca distanza da Sassari.

La necropoli si presenta di notevole interesse per gli studi storici, antropologici ed archeologici, e la somma occorrente per la recinzione del terreno e i primi assaggi è relativamente moderata.

Un intervento del Ministero, eventualmente d'intesa coi colleghi della Cassa per il Mezzogiorno e del lavoro e previdenza sociale, varrebbe ad assicurare al patrimonio scientifico nazionale una documentazione di notevole interesse. (27968).

RISPOSTA. — Il soprintendente alle antichità di Cagliari, interessato in merito alla questione degli scavi nella necropoli di « Li Curunelli », presso Sassari, ha assicurato che la questione stessa è tenuta nella debita evidenza, nel quadro dell'attività archeologica che la soprintendenza stessa ha in programma di svolgere.

In particolare il soprintendente ha reso noto di avere già fatto eseguire un nuovo rilevamento delle tombe più importanti della necropoli — la quale non è oggetto di recente scoperta, trovandosi di essa notizia sulla rivista di studi sardi, nel 1950 — provvedendo, nel contempo, a disporre gli atti per la notificazione dell'importante interesse archeologico dei monumenti rinvenuti.

Quanto all'esecuzione di una campagna di scavi nella vallata ove si estende la necropoli, il Ministero ha invitato il soprintendente ad esaminare la possibilità di attuare l'iniziativa valutandola comparativamente con le altre esigenze di attività archeologica da svolgere nei limiti delle disponibilità assegnate a quell'ufficio.

Il Ministro: MORO.

ANTONIOZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non intenda sollecitare la realizzazione integrale dell'acquedotto di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza) compresa la rete interna. (28246).

RISPOSTA. — Le opere riguardanti l'acquedotto del comune di San Lorenzo Bellizzi sono state consegnate all'impresa Cortese di Roma il 7 settembre 1956.

I relativi lavori, sebbene abbiano dovuto subire qualche sospensione a causa della inclemenza della non breve stagione invernale, sono in pieno sviluppo; sono state ormai completate le opere di presa, costruiti gli attraversamenti più importanti, eseguita la posa della condotta per oltre metà della lunghezza

totale, mentre lo scavo per la sede della condotta è già pronto fino all'abitato, inoltre è stata costruita una vasca del serbatoio.

Il termine di ultimazione è previsto per la fine del corrente anno 1957.

Per quanto, invece, attiene alla costruzione della rete interna, questa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, intanto potrà essere inclusa nei nuovi programmi della Cassa per il Mezzogiorno, in quanto il comune interessato sia stato già ammesso a beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e dimostri di trovarsi nella impossibilità di garantire il relativo mutuo con la sovrimposta fondiaria.

Al riguardo, il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che la domanda del comune di che trattasi intesa ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della citata legge n. 589, nella spesa di lire 40 milioni occorrente per i lavori di costruzione della rete idrica interna e della fognatura, sarà tenuta presente in sede di formulazione di programmi di opere da ammettere ai benefici previsti dalla legge stessa, compatibilmente con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose richieste del genere.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

BARBIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se gli è nota la discriminazione in atto nelle amministrazioni da lui dipendenti verso gli operai e gli impiegati che, militari, dopo l'8 settembre non si ripresentarono nel tempo stabilito dal Ministero ai rispettivi reparti.

Per tali ragioni, oggi, dopo tanti anni i dipendenti del Ministero della difesa che si trovarono nelle condizioni dette, nel foglio integrativo non sono più considerati ex combattenti e non vengono loro riconosciuti diritti di passaggio a ruolo, competenze di anzianità in caso di licenziamento, agli effetti della pensione, ecc.

L'interrogante chiede di sapere se il Ministero non intenda eliminare tali discriminazioni che sono, oltre che lesive degli interessi economici, offensive per i suoi dipendenti che sono stati bravi soldati e sono onesti lavoratori. (27399).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 11, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni con legge 23 febbraio 1952, n. 93, la qualifica di combattente, con i connessi benefici, non può es-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

sere riconosciuta ai militari che, non essendosi ripresentati, dopo l'8 settembre 1943, ai rispettivi reparti, incorsero nel reato di diserzione anche se, per effetto di amnistia, non sia intervenuta nei loro confronti condanna penale.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

BARDANZELLU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ravvisi la opportunità di intervenire di urgenza per arrestare le distruzioni ed i guasti che si vanno effettuando nelle storiche e pittoresche mura di Castelsardo (Sassari). L'antica rocca, che si erge arditamente su di uno sperone di monte che domina il mare fra la Sardegna e la Corsica, fu chiamata prima Castelgenovese, poi Castellaragonese e infine Castelsardo dopo l'assegnazione dell'isola fatta ai Savoia. Le vicende storiche della rocca medioevale sono impresse, con l'eloquenza delle cose, nelle sue mura.

Avviene ora che, per ricavare, a quanto sembra, materiale di costruzione, si stia demolendo l'antico muro che collegava il campanile col convento e che fiancheggiava la via più caratteristicamente medioevale del paese. Altre demolizioni e modifiche si sono effettuate in passato abbattendo la loggetta sottostante la rocca e il muro con feritoie verso il mare.

Da una corrispondenza pubblicata sulla *Nuova Sardegna* di Sassari, si rileva che tale muro fu distrutto perché pericolava. Ma lo stesso giornale osserva che se ciò fosse vero bastava rafforzarlo.

L'interrogante chiede che siano ripristinate, ove possibile, le mura abbattute, che siano difese quelle logore e pericolanti e che sia tutelata e conservata l'antica rocca che costituisce l'orgoglio di quella popolazione per la sua eccezionale bellezza turistica e per il ricordo di alterne e gloriose vicende che essa rappresenta. (28253).

RISPOSTA. — Alle antiche mura di Castelsardo sono attualmente in corso alcuni lavori di consolidamento per opera del locale ufficio del genio civile, il quale ha effettivamente abbattuto alcuni tratti pericolanti, dato che le mura stesse sono in stato di fatiscenza e non possono essere integralmente ripristinate.

Per altro, se dal punto di vista estetico e tradizionale il complesso di Castelsardo è da tenersi in considerazione, si deve rilevare che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Sassari, in occasione dell'esame delle questioni di Ca-

stelsardo, non ha ritenuto necessario vincolare l'intero abitato del comune, elencando solamente la fascia litoranea.

Il Ministero non mancherà, comunque, di svolgere il proprio interessamento perché le mura, nella loro attuale consistenza, non subiscano nuovi danni e se ne completi, per quanto possibile, il consolidamento e ripristino.

A tal fine il soprintendente ai monumenti e gallerie di Cagliari è stato invitato a fornire un'ampia documentazione tecnica, per l'adozione dei provvedimenti che si renderanno possibili.

Il Ministro: MORO.

BARDANZELLU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ravvisi l'opportunità di concedere una ricompensa al valor civile (alla memoria) ai due cittadini di Buddusò (Sassari) che, durante l'imperversare di un violento incendio che ha distrutto gran parte delle sugherete di quel comune, sono caduti nel generoso tentativo di spegnerlo, il 12 agosto 1957.

In tale mese sono divampati in Sardegna, in diverse zone, fuochi immani che hanno distrutto, per migliaia di ettari, pascoli e boschi, vigneti ed orti, hanno ucciso bestie da lavoro e da produzione, hanno bruciato migliaia di quintali di fieno già raccolto e di sughero estratto.

Nella giornata del 12 agosto le fiamme, alimentate da un furioso vento, hanno investito ed incenerito le più floride sugherete di Buddusò, producendo danni enormi.

Tutta la popolazione valida, con ammirevole spirito di solidarietà, è accorsa sulla linea del fuoco per tentare di spegnerlo.

Tra i cittadini più animosi due sono da segnalare al ministro, perché, incuranti del pericolo e volontariamente accorsi per difendere un bene comune nell'interesse di tutta la popolazione, morirono, durante l'opera di spegnimento, avvolti da improvvise raffiche di fumo e di fiamme.

Essi sono:

Sanciu Giovanni Antonio fu Antonio e di Secchi Rosa, nato a Buddusò il 16 novembre 1922;

Porcu Giovanni Serafino fu Antonio e fu Satta Teresa, nato a Buddusò il 3 maggio 1889.

Il primo non esitò ad accorrere sul posto dell'incendio pur lasciando a casa la moglie che attendeva un bimbo.

Il secondo, fratello di un altro caduto in un'analoga circostanza nel 1918, affrontò il

rischio e la fatica malgrado la sua età avanzata.

Animosamente si spinsero ove più inaudita era la furia delle fiamme, cadendo da valorosi e immolando, per un alto sentimento di civico dovere, la loro nobile vita.

La giusta esaltazione dei due eroici cittadini sarà di conforto alle loro desolate famiglie e rappresenterà un riconoscimento, oltre che del loro spirito di sacrificio, anche dell'abnegazione del popolo che li ha espressi e che, in quella tragica giornata, diede prova di fermezza d'animo, di resistenza e di coraggio. (28481).

RISPOSTA. — Questo Ministero, avuta notizia del comportamento tenuto dai contadini Giovanni Sancu e Giovanni Porcu nell'opera di spegnimento del violento incendio che nel comune di Buddusò ha provocato il 12 agosto 1957 ingenti danni alle culture, ha interessato il prefetto di Sassari perché sia promossa, con la dovuta sollecitudine, l'istruttoria delle proposte per la concessione di ricompense al valor civile alla memoria dei sunnominati.

Al riguardo, si ritiene, comunque, far presente che, in base alle vigenti norme in materia (regi decreti 30 aprile 1854, n. 1168, e 5 luglio 1934, n. 1161), la concessione delle ricompense al valor civile è demandata al Capo dello Stato e le relative proposte ministeriali devono essere corredate da una deliberazione di accertamento dell'amministrazione comunale e da un dettagliato rapporto dei carabinieri.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

BARTOLE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga opportuno promuovere la interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge del 27 dicembre 1953, n. 968, ai fini di evitare la diversità di interpretazione che attualmente sussiste tra l'amministrazione del tesoro, che effettua i propri provvedimenti di liquidazione per singoli cespiti (intendendo per cespiti quel complesso di beni che hanno la caratteristica dell'unità organica, della autonomia economica e di reddito nonché di una destinazione funzionale autonoma), mentre la Corte dei conti, nell'esercitare il controllo di legittimità, limita l'applicazione del concetto di « cespiti » alle categorie di beni raggruppati nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4 della predetta legge, e ciò in contrasto con la comune accezione del termine « cespiti » nonché dell'intendimento del legislatore. (27200).

RISPOSTA. — Questa amministrazione ha interpretato la locuzione « ogni singolo cespiti », contenuta nel secondo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, come un complesso di beni che presentino le seguenti caratteristiche: autonomia economica, destinazione funzionale autonoma, autonomia di reddito.

Questa stessa interpretazione è stata di recente condivisa dalla Corte dei conti, la quale ha riconosciuto di dover rivedere il criterio affermato in precedenza, secondo il quale il concetto di cespiti andava identificato in ciascuna delle categorie di beni raggruppati nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4 della citata legge.

È stato così eliminato il motivo di promuovere la interpretazione autentica dell'articolo 28 della citata legge n. 968.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

BERLINGUER E CONCAS. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quando saranno compiute le opere di ammodernamento del tronco ferroviario Macomer-Nuoro e inaugurato il nuovo servizio di automotrici. (28504).

RISPOSTA. — Le opere di ammodernamento della linea ferroviaria Macomer-Nuoro sono in fase di ultimazione (al 10 agosto le varianti erano eseguite per l'84,5 per cento e la sostituzione dei binari per il 93,4 per cento), e si spera entro pochi mesi di iniziare il servizio con le nuove automotrici delle quali alcune sono già in arrivo in Sardegna.

Il Ministro: ANGELINI.

BERNARDINETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritiene opportuno che i parchi della rimembranza e, comunque, i luoghi sacri al ricordo del sacrificio dei morti per la patria, siano concessi a partiti politici per celebrarvi le proprie feste, che, il più delle volte, oltre ad offendere la nobiltà di un così alto ideale, contribuiscono, con le inevitabili degenerazioni, a fare di tali luoghi l'incontro dello sfogo sfrenato di idee politiche con un misto di esotici divertimenti; e nel caso che non lo ritenga opportuno, si chiede se crede di dover disporre la sua azione al fine di eliminare simile strana incongruenza. (28570).

RISPOSTA. — È innegabile che la maggioranza della popolazione giudica sfavorevolmente lo svolgimento di manifestazioni di partito in luoghi — quali i parchi della rimembranza — che dal sentimento nazionale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

sono consacrati alla memoria dei caduti per la patria.

Per tali considerazioni le autorità competenti hanno in ogni occasione cercato di evitare le autorizzazioni di cui trattasi.

Se in qualche caso non è stato possibile evitare che ciò accadesse, si è trattato sempre di ristrette aree di qualche parco commemorativo sito in zone periferiche, per evitare i maggiori pregiudizi derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni in località centrali e densamente abitate.

Comunque sulla questione viene richiamata l'attenzione degli organi periferici.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

BERRY. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre per la immediata istituzione a Taranto dello scalo ferroviario passeggeri in località Cimino, nella parte nuova della città, per le stesse ragioni ed esigenze che hanno indotto l'amministrazione ferroviaria ad attivare lo scalo merci nella medesima località, almeno in via di esperimento, per il tempo durante il quale si procederà alla messa in opera del nuovo ponte girevole sul canale navigabile.

I gravi disagi che comporta la interruzione del traffico sul ponte girevole — che è l'unica arteria di comunicazione stradale tra la città nuova, nella quale risiedono i tre quarti della popolazione e la stazione ferroviaria, e la cui sostituzione con una passerella su galleggianti non è adeguata alle necessità di una popolazione di circa 200 mila abitanti, né avrebbe potuto esserlo perché lo stato delle cose obiettivamente non lo consente — sarebbero notevolmente attenuati dalla istituzione dello scalo ferroviario viaggiatori a Cimino.

L'esperienza acquisita nei mesi di interruzione del traffico sul ponte girevole fornirebbe poi elementi di valutazione della opportunità di dare assetto definitivo alla soluzione provvisoria in questione del problema delle comunicazioni ferroviarie di Taranto, come è auspicato da lunghi anni dalla pubblica opinione e dalla stampa locale, e come è previsto dal piano regolatore della città. (28354).

RISPOSTA. — La località di Cimino è collegata con la stazione ferroviaria di Nasisi non da una linea vera e propria, bensì da un raccordo ferroviario lungo 16 chilometri circa, di proprietà dell'amministrazione militare, sul quale è ammessa la circolazione delle sole tratte merci.

Non è quindi possibile disimpegnare a Cimino il servizio viaggiatori.

D'altra parte le particolari condizioni tecniche del raccordo (armamento insufficiente, tipo degli scambi di ingresso ai raddoppi esistenti, mancanza di segnali luminosi per tutta l'estesa) consentono la circolazione dei treni limitatamente alle ore diurne e ad una velocità massima di 10 chilometri orari.

Ne deriva, in particolare, che il tratto Nasisi-Cimino, può essere percorso in un tempo non inferiore ad un'ora e 40 minuti.

Si aggiunga che gli eventuali viaggiatori dovrebbero sopportare una maggiore spesa di viaggio in conseguenza dell'aumentato percorso chilometrico tassabile (chilometri 16 della relazione Nasisi-Cimino, in luogo dei 5 chilometri della relazione Nasisi-Taranto) ed inoltre tali viaggiatori, per raggiungere da Cimino la città nuova di Taranto, dovrebbero ugualmente percorrere in autobus un tratto di circa chilometri 3.

In tali condizioni, risulta evidente che, anche qualora l'amministrazione militare, proprietaria del raccordo, consentisse eccezionalmente alle ferrovie dello Stato di disimpegnare il servizio viaggiatori sul raccordo, gli abitanti di Taranto nuova non avrebbero alcun interesse, per ragioni di tempo, di comodità e di economia, a giovare di tale servizio e diserterebbero indubbiamente lo scalo viaggiatori di Cimino.

Il Ministro: ANGELINI.

BIANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che, ad appena un anno di distanza dalle prime assegnazioni degli alloggi costruiti in Matera in base alla legge per il risanamento dei « Sassi », circa il quarto delle famiglie assegnatarie (centocinquanta su seicento) si trovano sotto sfratto per mancato pagamento di diverse mensilità di pigione, trattandosi di lavoratori disoccupati o sottoccupati e di vecchi senza o con scarsa pensione e pretendendosi dall'istituto delle case popolari, al quale la legge volle affidare la gestione di detti alloggi, pigioni in aperto contrasto con la lettera e lo spirito della legge, come risulta dai seguenti dati esemplificativi.

Per un alloggio calcolato di quattro vani, anche accettandosi per buono il costo di lire 535 mila a vano, al tasso previsto dalla legge dello 0,50 per cento si dovrebbero pagare appena lire 892 al mese, somma che viene elevata dall'istituto a lire 2.792, con una maggiorazione del 21,3 per cento per pretesi ser-

vizi che si riducono alla illuminazione della scalinata, alla pulizia saltuaria della stessa e alla esazione del fitto.

Per si e no 50 metri quadrati di terra annessa agli alloggi terranei si fanno pagare lire 349 al mese, invece delle scarse lire due dovute al tasso sopradetto sul prezzo di acquisto del terreno che fu di sole lire ottanta al metro quadrato.

L'interrogante chiede che voglia il Presidente del Consiglio intervenire per la sospensione di tutti gli atti esecutivi e procedere, di concerto con gli altri ministri interrogati, alla revisione dei canoni di affitto ed all'esame dei costi dei servizi dell'istituto delle case popolari, e mettere gli assegnatari degli alloggi in condizione di potersi guadagnare la vita col proprio lavoro. (27126).

RISPOSTA. — Con l'emanazione della legge 17 maggio 1952, n. 619, per il risanamento dei « Sassi » di Matera, fu affrontato uno dei più assillanti e complessi problemi di carattere urbano e rurale, igienico ed economico, al fine di eliminare la penosa situazione esistente in quel comune e dare una casa accogliente e confortevole a chi, finora, aveva abitato in grotte e caverne senz'aria e senza luce, in condizioni di vita veramente antigieniche.

Circa la misura del canone in locazione, da corrispondere dagli assegnatari di tali alloggi e la cui determinazione è stata dalla legge succitata demandata a questo Ministero, è da far presente che, contrariamente a quanto si vorrebbe insinuare, essa è stata fissata tenendo conto delle particolari condizioni di bisogno e di disagio degli assegnatari stessi.

Infatti, nello stabilire la misura della somma annua per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria — somma che, in concorrenza con la quota dello 0,50 per cento per interessi da versare al tesoro dello Stato, costituisce l'ammontare del canone di locazione — ci si è mantenuti al di sotto di quella che viene normalmente determinata per gli alloggi costruiti sia per i senza tetto, sia per l'eliminazione delle abitazioni malsane.

L'affermazione dell'interrogante sulla eccessività della somma determinata per spese generali potrebbe ritenersi giustificata se, in effetti, fosse destinata esclusivamente, come l'interrogante stesso mostra di credere, alle spese di pulizia ed illuminazione dell'edificio e di esazione del fitto, mentre la predetta somma va utilizzata soprattutto, come d'altronde stabilito dalla legge, per la manutenzione straordinaria degli alloggi, che rappresenta una inderogabile necessità, perché volta alla

conservazione del patrimonio edilizio nell'interesse non solo dello Stato, ma anche degli stessi assegnatari, cui dalla suddetta legge è data pure la facoltà di chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.

Per quanto riguarda il costo di costruzione, si precisa che esso è stato fissato in lire 535 mila a vano, in via provvisoria, in base alle somme autorizzate ed impegnate in sede di approvazione dei progetti, e che la misura definitiva di esso potrà essere determinata quando sarà possibile accertare dalle relative contabilità la spesa effettivamente sostenuta che, sin da ora, si può affermare sarà inferiore, seppure di poco, a quella come sopra stabilita. In tale sede sarà pure operata una revisione della valutazione a suo tempo effettuata del terreno destinato ad orti, al fine di andare incontro, per quanto possibile, alla situazione di disagio in cui versano gli abitanti dei nuovi quartieri di Matera.

Da quanto sopra esposto risulta chiaramente che l'azione governativa è intesa esclusivamente al miglioramento delle condizioni di vita di quei cittadini, con il più scrupoloso impegno di ridurre al minimo indispensabile gli oneri cui essi debbono far fronte.

È accertato, invece, che una inqualificabile speculazione viene proprio fatta sulle condizioni di disagio economico di alcuni dei suddetti inquilini allo scopo di sabotare l'opera risanatrice del Governo, creando un artificioso malcontento, pregiudizievole per la regolarità della gestione, in quanto viene a riflettersi negativamente anche sulla correttezza degli altri inquilini, con inevitabile turbamento per l'ordine pubblico.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

BOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda prontamente intervenire per disporre i restauri del Sacro Speco in Subiaco (Roma), restauri veramente improrogabili, soprattutto se si considera che trattasi di un inestimabile patrimonio artistico, storico e religioso, notevolmente offeso da lungo decorrere di tempo, e per il cui ripristino lo Stato non è fino ad oggi intervenuto, nonostante un numeroso gruppo di artisti stranieri ne abbia sottolineata l'importanza con una sottoscrizione di fondi che sono valsi soltanto ad iniziare l'importantissima opera. (27985).

RISPOSTA. — Negli anni successivi alla guerra il Ministero, con il concorso del Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio e con lo stanziamento complessivo di circa lire

26 milioni, ha provveduto ai più urgenti lavori di preservazione, mediante un'accurata ed ampia bonifica, delle rocce sovrastanti il Sacro Speco in Subiaco, le cui infiltrazioni di acqua danneggiavano le decorazioni pittoriche; infatti, solo in seguito a dette opere di risanamento, si sarebbe potuto procedere al restauro diretto e integrale del complesso in parola con particolare riguardo agli affreschi.

Purtroppo, però, per insufficienza di fondi di bilancio non è stato possibile finora, nonostante ogni buona volontà, di realizzare i vasti e complessi lavori necessari al monumento.

Il Ministero attende ora che venga approvato dal Parlamento il provvedimento finanziario straordinario per la tutela del patrimonio artistico, già approvato in data 30 luglio 1957, dal Consiglio dei ministri onde poter affrontare senz'altro i più gravi problemi di conservazione del Sacro Speco.

Il Ministro: MORO.

CAMANGI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere se i rispettivi dipendenti e competenti organi abbiano esaminato il brevetto, registrato presso l'ufficio centrale brevetti il 9 aprile 1957, col n. 8 del registro n. 9, riguardante un dispositivo per i fari degli autoveicoli avente lo scopo di evitare l'abbagliamento reciproco. (28413).

RISPOSTA. — Il brevetto di cui all'interrogazione risulta intestato, secondo le informazioni fornite dall'ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e del commercio, ai signori Succio e Foncini Lorenzo, residenti a Roma, via Col di Lana 22; i quali per altro non hanno finora chiesto a questo Ministero l'esame di alcun proiettore munito dello speciale dispositivo da loro ideato.

Non appena perverrà la domanda dei predetti signori Succio e Foncini, potrà procedersi al sollecito ed esauriente esame del dispositivo proposto.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

CANTALUPO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quali provvedimenti egli intende promuovere per porre rimedio alla seguente situazione determinatasi in materia di testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione dei consigli comunali e provinciali.

Con legge 23 marzo 1956, n. 136 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1956, n. 73), furono apportate modifiche: al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203; alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali.

Sulla base di dette disposizioni ebbero luogo le elezioni amministrative generali del 27 maggio 1956 e le altre successivamente effettuate per la rinnovazione dei consigli scaduti o disciolti.

Intanto si attendeva la pubblicazione del nuovo testo unico che, a norma dell'articolo 48 della citata legge 23 marzo 1956, n. 136, il Governo della Repubblica era stato autorizzato ad emanare — entro sei mesi dall'entrata in vigore di detta legge — per coordinare le disposizioni del testo unico 8 aprile 1951, numero 203, e le successive modificazioni.

Chieste in questi giorni notizie alla direzione servizi elettorali del Ministero dell'interno, detto ufficio ha comunicato che il nuovo testo unico non è stato ancora emanato, e che, essendo scaduto (fin dal 23 settembre 1956) il termine accordato al Governo con il citato articolo 48, è necessaria una apposita legge, con la quale il Parlamento dovrà fissare un nuovo termine.

Non è stato possibile conoscere se la mancata osservanza del termine fissato dalla legge sia da attribuirsi all'ufficio di coordinamento legislativo del Ministero dell'interno, al Consiglio di Stato o ad altro organo competente alla formazione ed al perfezionamento delle leggi.

Sta di fatto che, a distanza di oltre un anno, il testo unico non è stato pubblicato e, per la carenza degli organi responsabili, si dovrà attendere che il Parlamento discuta ed approvi una legge per concedere al Governo un ulteriore termine; la qual cosa, oltre a ritardare — chissà fino a quando — la pubblicazione del complesso di norme disciplinanti le elezioni amministrative, potrebbe anche dare lo spunto ad un riesame dell'importante materia, oggetto di non poche critiche specialmente per quanto si riferisce al sistema maggioritario adottato nella ripartizione dei seggi fra le liste concorrenti nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. (28403).

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur avendo tempestivamente approntato il testo coordinato delle norme per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come previsto dall'articolo 48 della legge 23 marzo 1956, n. 136, ha, poi, ritenuto, per motivi di ordine tecnico ed organizzativo, di dover sospendere l'inoltro di detto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

testo al Consiglio di Stato e al Consiglio dei ministri. Infatti, dovendosi completare, con le elezioni della provincia di Gorizia e della Valle d'Aosta, il ciclo di elezioni amministrative iniziatosi il 27 maggio dello scorso anno 1956, si è ritenuto opportuno, per uniformità di indirizzo e per evitare possibili confusioni, che avrebbero creato intralci al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, di far utilizzare, per le elezioni innanzi citate, tutto il materiale elettorale (pubblicazioni, manifesti, verbali, ecc.) predisposto in base alle norme non coordinate.

Concluso detto ciclo di elezioni, e scaduta, ormai, la delega prevista dall'articolo 48, secondo comma, della citata legge n. 136, è stato presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge (n. 2548/A degli atti parlamentari) con il quale si propone che, per l'esercizio della facoltà di coordinamento delle norme per la elezione dei consigli comunali, sia fissato un nuovo termine di sei mesi.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

CAPALOZZA, MANIERA, MASSOLA E BEI CIUFOLI ADELE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere il suo pensiero e le sue determinazioni in merito ai voti concordemente formulati dai sindaci di Sant'Angelo in Lizzola, Mombaroccio, Montericcardo, Montelabbate, Tavullio e Colbordolo contro lo spostamento del traffico telefonico da urbano a interurbano per le reti da Montelabbate a Pesaro, da Mombaroccio a Pesaro e da Mombaroccio a Montelabbate, con notevole aggravio per le popolazioni interessate. (24001).

RISPOSTA. — In merito a quanto ha formato oggetto dell'interrogazione suddetta, informo che la società telefoni Italia medio-orientale (T.I.M.O.), concessionaria per la zona, ha soprasseduto all'istituzione della rete urbana nel comune di Mombaroccio e al suo conseguente distacco dalla rete telefonica di Pesaro. A partire dal 10 agosto 1957, essa ha ripristinato a Mombaroccio la preesistente situazione di rete e di tariffa.

Ciò, naturalmente, fino a quando non saranno intervenute modificazioni approvate da questo Ministero.

Il Ministro. MATTARELLA.

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per promuovere il rinnovo e l'adeguamento da parte dell'A.N.A.G.I.N.A. delle tabelle

economiche scadute nel dicembre 1956 a favore del personale delle piccole e medie agenzie appaltate dell'I.N.A.

L'interrogante inoltre chiede di conoscere se non intenda finalmente porre fine al sistema degli appalti praticato dall'I.N.A., fonte di gravi sperequazioni e di sfruttamento ai danni dei dipendenti. Tale auspicato provvedimento, oltre a significare la sistemazione e più eque retribuzioni per il personale potrebbe, in definitiva, avvantaggiare gli stessi assicurati, ai quali potrebbero venir offerte condizioni tariffarie più economiche e convenienti per una diffusione più estesa della previdenza assicurativa. (28232).

RISPOSTA. — Lo stato giuridico normativo del personale dipendente dalle agenzie generali dell'I.N.A. — eccettuato quello delle sei maggiori agenzie, dalle quali sono stati stipulati particolari accordi — è regolato dal contratto collettivo nazionale del 25 maggio 1954, stipulato dall'associazione nazionale agenti generali I.N.A. (A.N.A.G.I.N.A.) e dall'Associazione nazionale agenti compagnie private (A.N.A.) con le associazioni di categoria dei dipendenti.

In applicazione di detto accordo — disdetto nel corrente anno 1957 dall'A.N.A. per i dipendenti delle agenzie delle imprese private — l'A.N.A.G.I.N.A., il 6 luglio 1955, stipulò con le associazioni dei lavoratori l'accordo tabellare con il quale concedeva un trattamento economico calcolato con criteri più favorevoli al personale di quelli adottati contemporaneamente dall'A.N.A.

L'accordo del 6 luglio 1955 avrebbe dovuto, per contratto, scadere il 31 dicembre del 1956. Tuttavia, fermo restando il citato accordo giuridico-normativo del 25 maggio 1954, già nel corso del 1956 i lavoratori sollevarono la questione dei miglioramenti retributivi e, in seguito a ciò, venne concluso l'accordo del 12 ottobre 1956 che accordava un ulteriore aumento del 5 per cento sugli stipendi di tabella con effetto dal 1° maggio 1956.

Nonostante quest'ultimo aumento i lavoratori hanno riproposto, nel 1957, la revisione delle tabelle e, dopo colloqui preliminari tra i rappresentanti dell'A.N.A.G.I.N.A. e quelli dei lavoratori, ha avuto luogo un incontro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 11 luglio 1957. In tale incontro le parti sono rimaste d'intesa di riprendere la discussione dopo le ferie estive, eventualmente anche in sede ministeriale. Pertanto non esiste alcuna vertenza in atto, ma soltanto trattative in corso.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

Circa l'opinione espressa dall'interrogante sulla opportunità di eliminare il sistema degli appalti e di assumere in gestione diretta gli uffici periferici, si fa rilevare che la questione rientra nella esclusiva competenza del consiglio di amministrazione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: MICHELI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se:

a) è ancora valida l'interpretazione data alle disposizioni relative alla disciplina degli affittacamere, con la circolare della Presidenza del Consiglio - Commissariato per il turismo - n. 60014/A.053 del 21 gennaio 1955, diretta a tutti gli enti provinciali per il turismo e, per conoscenza, alle questure della Repubblica;

b) è a conoscenza che vengono esercitate azioni intimidatorie per indurre i proprietari di appartamenti ammobiliati, che cedono in locazione, durante la stagione climatica, gli appartamenti stessi senza alcuna prestazione di opera, a munirsi di licenza di affittacamere. (28482).

RISPOSTA. — La circolare relativa alla disciplina degli affittacamere, citata dall'interrogante è tuttora in vigore.

I competenti organi di pubblica sicurezza ovviamente valutano i singoli casi di specie per accertare se sussistano le condizioni indicate nella circolare stessa ai fini della conseguente applicazione della disposizione prevista dall'articolo 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Non consta che siano state esercitate - durante la stagione climatica - azioni intimidatorie allo scopo di indurre i locatori di appartamenti mobiliati a sottostare alla disciplina regolante gli affittacamere.

Vorrà l'interrogante compiacersi indicare elementi atti ad identificare i casi lamentati.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che consigliano il prefetto di Foggia a non avvalersi della facoltà di sospendere dalla carica il sindaco del comune di Castelluccio Valmaggiore, contro cui pendono una ventina di procedimenti penali, anche per fatti gravissimi, per alcuni dei quali sono stati notificati ordini e mandato di comparizione. (28483).

RISPOSTA. — La sospensione dalla carica dei sindaci sottoposti a procedimento penale si verifica « di diritto », ai sensi dell'articolo 149

del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, solo in caso di rinvio a giudizio o di citazione a comparire all'udienza per determinati reati.

Ciò posto, poiché nei confronti del sindaco di Castelluccio Valmaggiore non risulta ancora formalmente emessa alcuna pronunzia del genere, non sussistono, in atto, i presupposti che possano legittimare la di lui sospensione dalla carica.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il prefetto di Foggia non abbia inteso prendere in considerazione due esposti di contribuenti del comune di Castelluccio Valmaggiore, che sollecitavano l'annullamento del ruolo suppletivo per l'imposta di famiglia, sia perché nella deliberazione di compilazione del ruolo principale non era stata fatta esplicita riserva, in quanto compilato solamente per 70 contribuenti della parte politica avversa all'amministrazione comunale, sestuplicandosi addirittura - mentre andava ridotto - il reddito che figurava accertato da un commissario prefettizio mandato di proposito, quando era in carica la precedente amministrazione.

Tutto ciò è stato accertato attraverso una inchiesta ordinata dal precedente prefetto e costituisce un grave motivo di fermento, che potrebbe sfociare in fatti gravi, sia perché si rileva che, con la precedente amministrazione, un'occasione anche minima era buona per dar luogo alla nomina di un commissario prefettizio, mentre con l'attuale, di altro colore politico, soprusi gravi lasciano indifferente la prefettura, sia soprattutto perché quei contribuenti, con la grave crisi che travaglia l'agricoltura, iscritti nei ruoli, in seguito a ricorso, per due terzi dell'imponibile accertato, non potranno pagare l'aliquota corrispondente.

Né è da sperare in una celere trattazione dei ricorsi, perché occorreranno anni prima che possa pronunziarsi la giunta provinciale amministrativa, dato che non ancora è stata nominata la commissione per i tributi locali. (28485).

RISPOSTA. — Con deliberazione del novembre 1956, n. 92, la giunta municipale di Castelluccio Valmaggiore approvava il ruolo principale delle imposte e tasse comunali per l'anno 1957.

La prefettura di Foggia rilasciava il 6 dicembre 1956 ricevuta della deliberazione.

Successivamente, con atto deliberativo del 29 giugno 1957, n. 49, la predetta giunta mu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

nicipale approvò le variazioni apportate al ruolo principale imposta di famiglia per l'anno 1957. Poiché dal contesto dell'atto non si evinceva in alcun modo che tali variazioni si riferissero a ditte già iscritte per il medesimo tributo, e data la mancanza di qualsiasi riserva nella precedente deliberazione n. 93, la prefettura ritenne che le variazioni apportate riguardassero nuove iscrizioni nella matricola e non già revisione di accertamento per ditte già iscritte nel ruolo; l'atto deliberativo fu vistato per ricevuta in data 10 luglio 1957.

Dopo l'adozione del suaccennato provvedimento pervenne in prefettura un esposto, con il quale 47 contribuenti facevano presente che la deliberazione n. 49 non si riferiva a nuove iscrizioni, bensì a variazioni di partite già iscritte nel ruolo principale, denunciando altresì gravi sperequazioni.

Dagli accertamenti, all'uopo immediatamente disposti, è risultato che solo in qualche caso l'inasprimento non era interamente giustificato dalla capacità contributiva degli innessati. Di tal guisa, il prefetto non ha ravvisato gli estremi per promuovere i rimedi eccezionali di cui all'articolo 291 del testo unico della finanza locale, bastando — nella specie — gli ordinari rimedi, per cui i contribuenti, ove si considerino ingiustamente lesi della tassazione, possono avvalersi dei normali gravami avanti ai competenti organi del contenzioso tributario.

Per quanto concerne, infine, il funzionamento della commissione per i tributi locali di Castelluccio Valmaggiore, la prefettura ha invitato l'amministrazione comunale a procedere alla sollecita ricostituzione della predetta commissione.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali, nonostante le assicurazioni avute in seguito a precedente, analoga interrogazione del gennaio 1957, l'amministrazione di Piacenza ha deciso l'esclusione dalla commissione edilizia di detta città dei geometri professionisti, e ciò sembra per l'intervento del consiglio superiore dei lavori pubblici che, a suo tempo, espresse parere contrario alla inclusione dei geometri nelle commissioni edilizie comunali. (26095).

RISPOSTA. — Come è stato già comunicato all'interrogante, in risposta alla sua precedente interrogazione n. 23991, si conferma che non avendo le commissioni di edilizia comunali finalità di categoria o sindacali, non si

vede la necessità che nelle commissioni stesse siano chiamati a far parte rappresentanti della categoria dei geometri.

Ciò premesso, per quanto in particolare riguarda il nuovo regolamento edilizio del comune di Piacenza, si fa presente che il consiglio superiore dei lavori pubblici, al cui esame venne sottoposto tale regolamento, con voto del 17 giugno 1955 espresse il parere che fosse meritevole di approvazione subordinatamente all'introduzione di alcune integrazioni e di alcune modifiche. Di queste, una riguardava la riduzione del numero dei componenti della commissione edilizia comunale. Venivano, pertanto, restituiti gli atti al comune perché provvedesse agli adempimenti sopraccitati.

A seguito di tale comunicazione il comune, tramite la prefettura di Piacenza, chiedeva il riesame del regolamento da parte di questo Ministero, rappresentando l'opportunità che la composizione della commissione edilizia rimanesse quale prevista nel primitivo elaborato comunale e che non fossero, pertanto, esclusi i due rappresentanti dell'amministrazione comunale, il rappresentante del collegio dei geometri e quello del sindacato artisti.

A seguito di tale richiesta questo Ministero, in data 27 settembre 1956, faceva presente che il parere espresso dal consiglio superiore predetto in merito alla non inclusione di detti rappresentanti rispondeva ad un indirizzo generale seguito da quel consesso per quanto riguardava la composizione delle commissioni edilizie comunali e che per tali ragioni, condividendo questo Ministero il punto di vista del consiglio superiore, non poteva essere accolta la richiesta del comune di Piacenza, che pertanto veniva invitato a riprodurre gli elaborati con le modifiche richieste.

Il Ministro: TOGNI.

COLASANTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) quali sono le autorizzazioni date per la strada Damecuta Grotta Azzurra, dell'isola di Capri (Napoli);

b) se e come intendono far rispettare le disposizioni date specialmente per il divieto effettivo, mediante sicuri ostacoli permanenti, al transito dei veicoli su una strada autorizzata solo con caratteristiche pedonali;

c) come intendono difendere da possibili costruzioni speculative le preclari caratteristiche paesistiche dell'isola verso la verticale della grotta;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

d) se ritengono che l'interesse turistico e sociale dell'isola, nel suo complesso, possa essere danneggiato da visioni ed interessi partitocratici;

e) se non credono che proteggendo la tradizione nota ed ammirata in tutto il mondo, si tutelino gli interessi di molti lavoratori di Capri (battellieri, motoscafi, pollonisti, personale dell'albergo e mensa) e gli stessi interessi turistici generali del paese. (25774).

RISPOSTA. — Il soprintendente ai monumenti di Napoli in una lettera a suo tempo inviata al sindaco di Anacapri, ha espresso il suo vivo rammarico per aver dovuto constatare come il tratto di strada per la grotta azzurra, che secondo il progetto approvato doveva essere pedonale, fosse stato invece realizzato con caratteristiche di via carrozzabile, mediante l'allargamento della sezione e l'ulteriore taglio di roccia sulla scogliera ed inoltre, al di sopra della grotta, si fosse attuato un piazzale di parcheggio per le automobili, mediante sbancamento, spianamento e costruzione di scarpate in pietra e in pietrame.

Rilevando quanto sopra, il soprintendente rappresentava, naturalmente, la necessità che non si potesse consentire una simile interferenza nell'aspetto caratteristico e tradizionale della imponente scogliera, onde gli automezzi non dovrebbero oltrepassare il punto ove fu stabilito — nel progetto approvato — il piazzale di sosta, all'inizio del tratto pedonale, mentre il piazzale finale non dovrebbe essere pavimentato, presentando una superficie erbosa.

A conclusione di tale lettera, il soprintendente chiedeva adeguate assicurazioni al riguardo, che in seguito ebbe ancora a sollecitare.

Il Ministero comunque interesserà il prefetto di Napoli, perché voglia richiamare il predetto sindaco al rispetto della legge e al ripristino della situazione per quelle opere non previste e abusivamente compiute, salvo ulteriori provvedimenti previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Il Ministro della pubblica istruzione.
Moro.

COLASANTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Sul rincaro del costo dei commestibili in genere, sui riflessi di tali rincari, sull'andamento salariale e sulla situazione monetaria.

L'interrogante desidera sapere anche se e quali provvedimenti si intendono prendere

per frenare la speculazione e limitare il dislivello dei prezzi praticati dai produttori ed ai consumatori. (27892).

RISPOSTA. — Nel settore dei commestibili in questi ultimi mesi hanno subito aumenti di prezzo i sottoelencati prodotti, per i quali si forniscono elementi atti ad illustrarne la situazione:

1°) cereali e sfarinati. — Le sfavorevoli condizioni meteorologiche alla vigilia del raccolto granario ed il conseguente ritardo nell'inizio delle operazioni di mietitura e di trebbiatura, nonché le ridotte previsioni sull'entità della produzione, hanno sensibilmente influito sull'andamento dei prezzi del grano nel periodo di saldatura fra il vecchio ed il nuovo raccolto.

Tali prezzi hanno perciò assunto una intonazione al rialzo, che si è ripercossa anche nel comparto delle farine, accentuandone la tendenza all'aumento già in atto da qualche mese, anche in conseguenza degli avvenimenti internazionali dell'ultimo trimestre dello scorso anno 1956 e dei riflessi economici che ne sono derivati.

Dal luglio 1957, comunque, in tutto il settore granario si rileva un regresso nelle quotazioni di mercato, pur se di minore ampiezza in confronto alle fasi di saldatura delle precedenti campagne.

Anche le farine, sia per i tipi da pane, come per quelli da pasta, registrano cedenze per adeguamento alle diminuzioni avvenute nei cereali di origine.

Della particolare situazione hanno tratto motivo quasi da per tutto i panificatori per intensificare le richieste di una revisione dei prezzi del pane, in conseguenza sia dei rialzi nelle quotazioni delle farine sia dell'aumento del dato di panificazione, ed in alcune province sono stati concessi aumenti di lire 4-5 in media al chilogrammo sui prezzi del pane di maggior consumo.

Il comitato interministeriale dei prezzi ha, però, disposto con una circolare telegrafica inviata il 1° agosto 1957 ai prefetti presidenti dei comitati provinciali dei prezzi, che le richieste di aumenti non fossero accolte, e che gli aumenti già concessi nelle suddette province venissero riveduti al più presto.

La situazione pertanto è nel pieno controllo delle autorità responsabili della disciplina dei prezzi per quanto concerne sia i prezzi del pane, che quelli delle paste alimentari.

2°) carni macellate. — I mercati del bestiame delle tradizionali piazze centro-set-

tentrionali sono stati caratterizzati un po' dovunque, in questi ultimi tempi, da scarsa affluenza di bestiame da macello, specie bovino, dovuta alla buona disponibilità di foraggi ed all'assenza dai mercati di molti allevatori impegnati nei lavori agricoli.

Si è verificata, pertanto, una offerta inferiore alla richiesta degli operatori economici e ne sono conseguite quotazioni molto sostenute, che si sono ripercosse anche sui prezzi della carne fresca macellata.

Attualmente la situazione rimane pressoché invariata poiché, nonostante qualche lieve riduzione della richiesta per la stagionale diminuzione dei consumi, i mercati seguitano a registrare un fondo sostenuto nelle quotazioni, pur se in esse non si registrano ulteriori espansioni degne di rilievo.

Anche in questo settore, comunque, le autorità preposte alla disciplina dei prezzi esercitano un'attiva azione di controllo intesa ad evitare eventuali speculazioni ed ingiustificati sfasamenti di prezzi al consumo, in attesa che la situazione si normalizzi;

3°) prodotti ortofrutticoli. — Il fenomeno dell'aumento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, nel periodo metà giugno-prima decade di luglio, ha generalmente carattere ricorrente per effetto della saldatura stagionale dovuta al passaggio dalle produzioni primaverili a quelle estive.

Quest'anno, invero il fenomeno si è notevolmente acuito sia in conseguenza di un incremento della esportazione verso i paesi della Europa centrale, sia, e soprattutto, a causa dell'andamento stagionale, avverso, particolarmente, alla produzione della frutta.

Tali motivi hanno determinato una sensibile rarefazione nell'affluenza dei prodotti ai mercati, ed hanno concorso a far raggiungere livelli piuttosto elevati ai prezzi alla produzione e, di conseguenza, a quelli praticati per le vendite al consumo.

Comunque, già dalla seconda metà di luglio la situazione è entrata in fase di distensione, che, come era prevedibile, è andata man mano accentuandosi. Infatti le notizie che pervengono segnalano diffusi ribassi in quasi tutti i prodotti del settore in parola, sia per le vendite all'ingrosso che per quelle al minuto.

In base alle suesposte considerazioni, non sembra che le temporanee variazioni registrate nei prezzi possano avere serie ripercussioni sull'andamento dei salari e della circolazione monetaria.

Circa il dislivello fra i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo dei prodotti ali-

mentari, è da osservare che effettivamente il costo di distribuzione incide notevolmente, e non sempre adeguatamente, su questi ultimi.

Sul problema, la cui notevole ampiezza va messa in rilievo, il Ministero dell'industria e commercio sta compiendo appositi studi per addivenire all'attuazione di provvedimenti atti a stroncare eventuali speculazioni e ad eliminare i notevoli inconvenienti finora lamentati nel sistema in atto.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: MICHELI.

COLASANTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Sull'eccessivo rincaro della frutta e dei commestibili in genere, specialmente a Napoli, e sui provvedimenti che intendono prendere per frenare la speculazione e contenere i fortissimi aumenti di prezzi al consumo, rispetto a quelli di vendita da parte dei produttori.

In particolare, desidera chiarimenti sul prezzo della carne a Napoli, ove risulta eccessivamente elevato anche per un monopolio di fatto costituito dall'associazione beccai, diretta da un consigliere comunale di quella città. (27897).

RISPOSTA. — L'andamento dei prezzi della frutta sui mercati della provincia di Napoli, durante l'epoca di maggiore produzione, è tradizionalmente instabile, essendo in funzione oltre che della quantità, anche della richiesta dei mercati interni ed esteri, che assorbono pressoché totalmente la prima qualità.

Su tale fenomeno, nel corrente anno 1957, ha influito lo sfavorevole raccolto della frutta dovuto al non buon andamento climatologico. Il fenomeno stesso si è, poi, accentuato in quanto le regioni dell'Italia settentrionale, a causa del tempo sfavorevole, hanno posticipato il raccolto; non essendovi stata, a luglio inoltrato, la piena produzione in zone come la Romagna, il veronese, ecc., gli operatori dell'Italia settentrionale si sono rivolti al sud per approvvigionarsi di frutta.

Un altro fattore che ha influenzato l'assetto dei prezzi su alti livelli, specie per quanto riguarda le pesche in generale e quelle gialle in particolare, è dovuto alla campagna acquisti dei conservieri, molti dei quali, non essendosi approvvigionati di albicocche in tempo debito, ritenendo che l'inoltro della maturazione ne facesse ribassare il prezzo, si sono riversati pressoché simultaneamente sulle pesche.

Successivamente, la piena produzione dell'Italia settentrionale, in concomitanza del « pieno » delle zone del sud, ha fatto registrare sui mercati all'ingrosso un ribasso fortissimo dei prezzi, dovuto esclusivamente alla legge della domanda e dell'offerta.

Pertanto, si ha motivo di ritenere che l'attuale andamento dei prezzi alla produzione si concreterà in una sensibile riduzione dei prezzi al dettaglio, anche perché il comitato provinciale dei prezzi, sin dal 1950, ha instaurata una precisa disciplina dei prezzi di vendita della frutta, basata su determinate maggiorazioni percentuali dei prezzi all'ingrosso, riportati sulle prescritte bollette di uscita rilasciate dal mercato ortofrutticolo.

Per quanto riflette il prezzo delle carni sul quale l'interrogante ha posto l'accento riferendosi particolarmente al mercato di Napoli, si fa presente che quel prefetto, presidente del comitato provinciale dei prezzi, ha comunicato che gli aumenti registrati sul prezzo delle carni macellate, sono scaturiti da una minore disponibilità e quindi da un maggior prezzo degli animali a peso vivo, cui ha fatto riscontro, a causa della stagione estiva, un diminuito consumo delle carni da una parte, e dall'altra il concentramento del gusto sulle parti più pregiate degli animali, sicché quelle meno pregiate dovevano essere svendute, mentre restavano immutate e a carico degli esercenti le spese generali.

Il locale comitato prezzi non ha ritenuto fino ad oggi di dover disciplinare i prezzi di vendita della carne; si è tentato, per altro, di contenerli attraverso una autodisciplina della categoria. Tuttavia, di fronte all'inasprimento dei prezzi di vendita, la Sepral di Napoli ha ordinato una approfondita indagine, riservandosi di sottoporre le risultanze al suddetto comitato provinciale dei prezzi.

Circa l'affermazione, secondo la quale i prezzi della carne sono artificialmente alti in base ad un accordo monopolistico di tutta la categoria dei macellai di Napoli, nulla si è potuto accertare; tuttavia sembra improbabile, dato l'elevato numero di esercenti — circa 700 nella sola città di Napoli — e tenuto presente il diversissimo tenore di vita e di possibilità finanziarie delle varie categorie di consumatori che una associazione, della quale è a capo, effettivamente, il signor Cito Vincenzo, consigliere comunale, possa essere riuscita ad imporre un prezzo unico consorziato, sopraffacendo le leggi naturali che regolano i mercati in base alla domanda e alla offerta.

Per quanto riguarda, infine, i prezzi dei rimanenti generi alimentari di prima necessità, che sono seguiti con particolare attenzione, si fa presente quanto segue:

a) il prezzo del pane di più largo e diffuso consumo non è stato inasprito dal comitato provinciale dei prezzi, nonostante gli aumenti intervenuti nel costo dei salari a seguito dell'applicazione dei recenti contratti collettivi di lavoro, per i lavoratori panettieri;

b) quello dello zucchero si è mantenuto entro i livelli massimi disposti dal comitato interministeriale dei prezzi con il provvedimento dell'8 settembre 1956, n. 594.

Dal complesso delle notizie ricevute sugli argomenti trattati nella interrogazione e dalla rassegna dell'andamento di mercato di maggior consumo, non sembra doversi rilevare un indiscriminato aumento dei prezzi.

I rialzi registrati in alcune delle voci esaminate risultano, per la quasi totalità, dovuti a fattori economici e non ad illegali speculazioni, e pertanto destinati ad essere riassorbiti non appena cesseranno le particolari condizioni che li hanno provocati.

In ogni modo si assicura l'interrogante che continuerà ad essere esercitata la più attiva opera di vigilanza allo scopo di prevenire o reprimere qualsiasi eventuale abuso.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: MICHELI.

COLITTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se è fondata la voce che le elezioni artigianali di secondo grado, che per legge dovrebbero aver luogo entro il 20 agosto, sarebbero rinviate con provvedimento ministeriale e se non credano necessario smentirla, non essendo ammissibile che si modifichi una legge con semplici circolari dell'esecutivo. (27928).

RISPOSTA. — Le elezioni di secondo grado per le commissioni provinciali dell'artigianato, si sono regolarmente svolte entro il termine previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1202, e cioè entro il 24 agosto 1957.

Unica eccezione è stata quella della provincia di Rovigo, dove hanno avuto luogo il 1° settembre 1957, essendosi colà verificato, per cause di forza maggiore, il ritardo delle elezioni di primo grado nei comuni alluvionati di Taglia di Po e di Ariano Polesine.

Tali fatti costituiscono la migliore smentita alla voce riportata nella interrogazione;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

voce che questo Ministero non ha ritenuto, a suo tempo, di raccogliere per la manifesta infondatezza che la ispirava in relazione alle disposizioni impartite, che erano perfettamente conformi alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 860, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, ed ai principi di diritto che regolano il comportamento della pubblica amministrazione in occasione del verificarsi di casi di forza maggiore.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno approntare un provvedimento diretto a riservare all'ardesia (lavorata o non) lo stesso trattamento tributario dei prodotti affini, che, pur essendo di maggior pregio commerciale, godono attualmente come i marmi (granito, serpentino, travertino, ecc.) di un trattamento tributario (ci si riferisce al pagamento della imposta generale sull'entrata), più favorevole di quello di cui gode l'ardesia. (28454).

RISPOSTA. — Stante il regime fiscale cui agli effetti dell'imposta generale sull'entrata è attualmente soggetta l'industria marmifera, non è possibile, in sede amministrativa, ricondurre nei confini di applicazione della legge 29 dicembre 1949, n. 955, l'ardesia, che è un prodotto il quale, tenuto conto dei criteri finora seguiti per l'attuazione della suindicata norma ed avuto riguardo altresì ai pareri dei competenti organi tecnici, non possiede i necessari requisiti per potersi comprendere fra le pietre elencate nell'articolo 3 della legge medesima.

Per quanto poi concerne l'emanazione di un apposito provvedimento che stabilisca, in sede legislativa, l'applicazione di una aliquota ridotta d'imposta entrata anche per gli atti economici concernenti il commercio della pietra ardesia, questo Ministero, pur rendendosi conto delle disagiate condizioni in cui si svolge la produzione di detta pietra, non vede, date le suesposte premesse, come venire incontro all'avanzata richiesta, specie ove si tenga presente che prodotti ugualmente poveri e di più largo e necessario consumo sono soggetti alla normale aliquota del 3 per cento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è esatto che nel prossimo anno accademico gli insegnanti uni-

versitari dati per incarico saranno ridotti di circa un terzo, in base a recentissima disposizione ministeriale, e quali siano le ragioni per la modifica di disposizione in uso da dieci anni sull'assegnazione dei predetti incarichi, la cui retribuzione è a carico dello Stato.

Chiede inoltre di conoscere se non ritenga giusto procedere alla effettiva revisione degli incarichi attualmente esistenti e ad una rigida selezione degli incarichi di nuova istituzione, invece di procedere alla riduzione indiscriminata che rischierebbe di colpire incarichi di assoluta necessità per le attuali esigenze di specializzazione e di ricerche scientifiche, a tutto danno della massa studentesca. (28460).

RISPOSTA. — Devo anzitutto far presente che, prima dell'emanazione del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534, i professori incaricati percepivano una retribuzione oscillante tra le quattro e le sei mila lire annue.

A seguito del citato provvedimento legislativo n. 534 e successive modificazioni, gli incaricati di insegnamento universitario percepiscono gli assegni previsti per dipendenti statali assegnati ai coefficienti 271 e 325, a seconda che trattisi di semplici cultori della materia ovvero di liberi docenti e di maturi o ternati in concorso a cattedre universitarie.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del citato provvedimento è posta a carico del bilancio dello Stato che, pertanto, è tenuto al relativo rimborso.

Sta di fatto, però, che gli appositi stanziamenti annuali sono stati sempre inferiori alla spesa.

Conseguentemente il Ministero, non disponendo di tutta la somma necessaria, ha dovuto procedere di anno in anno alla corrispondenza di acconti, trasportando il disavanzo sul capitolo del successivo bilancio.

In tali condizioni è sembrato opportuno ripartire la somma stanziata in bilancio in misure che siano note a ciascun ateneo sin dall'inizio dell'anno accademico, determinandosi la somma a disposizione sulla base dell'attuale stanziamento ed in misura proporzionale rispetto alle esigenze di ciascun ateneo, quali sono emerse dal conferimento degli incarichi per l'anno accademico 1956-57.

A seguito, per altro, delle recenti assicurazioni fornite dal Dicastero del tesoro, questo Ministero sta informando agli atenei che sarà integrata la somma già messa a disposizione per far fronte a tutti gli incarichi il cui conferimento sia giustificato da comprovate ed effettive esigenze didattiche.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

In relazione a quanto sopra il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema, va compiendo passi per una revisione degli incarichi attualmente esistenti.

Il Ministro: MORO.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se approva l'operato dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) di Benevento, che, dopo avere inviato una circolare, con la quale comunica alle ditte interessate essere l'apposizione del contatore obbligatoria e ne avrebbe perfino indicato il prezzo, senz'altro l'applicava al filatoio automatico della ditta Martino di Trivento (Campobasso), senza che da parte di questa ne fosse stata fatta richiesta, e per conoscere se altresì l'operato dello stesso ufficio che — senza procedere alla prova di produzione e ben conoscendo che le macchine attualmente utilizzate sono le stesse che erano in azione in occasione del primo accertamento, effettuato in applicazione della legge del 1947, come risulta dal verbale a suo tempo redatto, in base al quale fu accertata la produzione di 220 grammi profuso ora — sia stata elevata questa a 330 grammi profuso ora; e per conoscere, infine, come mai tali atteggiamenti nei confronti di modestissimi industriali siano assunti solo nella provincia di Campobasso, a seguito di che dei trentadue lanifici esistenti non ve ne sono ora che quindici. (28492).

RISPOSTA. — Premesso che in base alla facoltà conferitale dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, l'amministrazione finanziaria può applicare appositi contatori atti a registrare la produzione dei filati, si precisa che l'U.T.I.F. di Benevento, in attuazione delle norme di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale 28 febbraio 1957 e nell'intento di agevolare la particolare categoria artigiana, ebbe a disporre — come già fatto da altri U.T.I.F. con soddisfazione delle ditte interessate — l'applicazione presso le fabbriche della provincia di Campobasso del cennato contatore.

Lo stesso U.T.I.F., nel contempo, per facilitare l'acquisto dell'apparecchio in questione, portò a conoscenza delle ditte il prezzo di costo di esso, lasciando, per altro, alle interessate la facoltà di acquistare ovunque il contatore stesso.

In sostanza l'U.T.I.F. di Benevento ha operato in modo da alleggerire i servizi di accertamento del particolare tributo — in considerazione, soprattutto, della ubicazione dei la-

nifici disseminati in comuni molto distanti tra loro e quasi sempre di difficoltoso accesso — e, nello stesso tempo, di dare ai produttori i vantaggi derivanti dall'impiego dei contatori.

Siffatti provvedimenti, per altro, non sembra abbiano soddisfatto le particolari esigenze degli artigiani lanieri del molisano.

In considerazione di ciò e del fatto che il gettito complessivo dell'imposta sui filati prodotti in detta zona è di lieve entità, questo Ministero ha impartito le necessarie istruzioni all'U.T.I.F. di Benevento perché la tassazione sia effettuata mediante il contatore solo quando le ditte interessate ne facciano richiesta, e perché, negli altri casi, la liquidazione del tributo avvenga in base alle produzioni unitarie preventivamente accertate in contraddittorio con i fabbricanti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire, perché siano ripristinate tutte le fermate, concesse a suo tempo dal competente ministero fascista, alla stazione Piane di Larino, che trovasi sul tratto ferroviario Campobasso-Termoli, venendosi così incontro alle necessità degli agricoltori della zona, che, esasperati per il trattamento loro usato, si domandano se per caso non siano state concesse le sole fermate che consentano loro di recarsi al centro per pagare le tasse. (28505).

RISPOSTA. — Nonostante la fermata di Piane di Larino, della linea Termoli-Campobasso, presenti una sensibile passività di gestione dovuta al suo limitatissimo traffico (appena una diecina di viaggiatori in media al giorno tra partenze ed arrivi), l'amministrazione ferroviaria ha disposto per il ripristino dal 29 ottobre 1957 — data di ristampa dell'orario ufficiale — della fermata dei treni A. 869 e AT. 682, che risultano utili ai piccoli produttori di latte per le loro relazioni quotidiane con Casacalenda.

Per altro, a parziale compenso, verrà soppressa alla stessa data la fermata del treno AT. 683, che non risulta rispondere ad effettive esigenze locali, in quanto viene utilizzata mediamente da meno di un viaggiatore al giorno.

Per le suddette ragioni, in relazione ai criteri di rigida economia adottati dalle ferrovie dello Stato ed anche per non peggiorare la celerità dei trasporti tra le relazioni estreme, non è possibile consentire la fermata a Piane di Larino di un maggior numero di treni.

Il Ministro: ANGELINI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla domanda del comune di Bagnoli del Trigno (Campobasso), diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, alla spesa di lire 2.000.045, occorrente per la riparazione dell'edificio scolastico, il cui soffitto è purtroppo destinato a crollare se non si interverrà con la massima sollecitudine. (28557).

RISPOSTA. — Il comune di Bagnoli del Trigno ha presentato, nell'esercizio in corso, domanda per ottenere il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria alla costruzione di un edificio scolastico nella frazione Chiaia. Nessuna domanda di contributo è stata finora avanzata per la riparazione dell'edificio scolastico del capoluogo.

Qualora essa dovesse pervenire assicuro che sarà esaminata con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge citata.

Il Ministro della pubblica istruzione
MORO.

COLOGNATTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intenda dare finalmente una pacifica soluzione all'annosa richiesta dei dipendenti, dal 1945, dall'allora distretto militare di Trieste (ora distaccamento), i quali insistono nel richiedere il pagamento dell'indennità di missione dal periodo dell'effettivo inizio del servizio nel dopoguerra a Trieste.

Il Ministero, pur avendo già pagato i dipendenti dell'aviazione e della marina, con la casuale della « sistemazione di fatto compiuto », pur addetti al medesimo servizio dei dipendenti dell'esercito e svolto nell'identica sede, afferma che l'indennità di missione spella al personale appositamente avviato a Trieste da altra sede, dopo l'entrata in vigore del trattato di pace (16 settembre 1947). E, mentre contemporaneamente si smentisce pagando anche ultimamente (giugno 1957) dieci dipendenti dal distretto di Trieste non avviati da altra sede ma stabili anche precedentemente a Trieste, rinnega e mortifica l'opera meritoria del personale che, nel marasma dell'immediato dopoguerra a Trieste, ha salvato, con abnegazione ed attaccamento al dovere, il prezioso carteggio dalla devastazione della teppa e degli slavi che avevano occupato la città, affermando coraggiosamente la perma-

nenza a Trieste della bandiera italiana e di un efficiente organo militare.

L'allora presidente di zona (prefetto) avvocato Edmondo Puccher e il vice prefetto dottor Guglielmo Calipari hanno sollecitato e convalidato ufficialmente la ripresa del servizio di tali militari, come è dimostrato dal relativo carteggio esistente nel distretto militare di Trieste e presso la locale prefettura, anche se con ipocrisia formale il Comiliter di Padova ha sanzionato tale richiamo appena nel 1950 non potendo però negare di richiamare chi già prestava servizio.

La caotica e turbolenta situazione di Trieste nell'immediato dopoguerra richiede particolare comprensione per non mortificare proprio coloro che hanno dato luminoso esempio di patriottismo anche oltre il normale attaccamento al dovere.

Formalmente i militari (soldati e sottufficiali) hanno avuto il congedo fittizio, mentre gli ufficiali vennero, altrettanto fittiziosamente, collocati nella riserva. Il servizio allora corrisponderebbe a quello prestato all'estero ed ai militari spetterebbe l'indennità di missione all'estero anziché l'emergenza, come venne riconosciuto e liquidato fino al 1952. Le cause promosse da taluno in Consiglio di Stato sono state decise a favore degli attori. Non crede sia giusto costringere questi militari a promuovere anch'essi causa dinanzi al Consiglio di Stato.

Un comprensivo intervento, anche eccezionale, del ministro sarebbe particolarmente apprezzato dagli interessati e dalla cittadinanza. (28035).

RISPOSTA. — Considerato che della questione è investito il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, si ravvisa opportuno soprassedere a ogni iniziativa in attesa della pronuncia del suddetto Consiglio, che non risulta ancora intervenuta.

Circa l'attribuzione dell'indennità di missione a dieci dipendenti dell'esercito, si fa presente che — diversamente da quanto l'interrogante afferma — trattasi di personale trasferito a Trieste dopo l'entrata in vigore del trattato di pace (16 settembre 1947).

Il Sottosegretario di Stato BOSCO.

CUTTITTA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se, in vista della ormai avvenuta normalizzazione dei trasporti attraverso il canale di Suez, non ritengano di dovere apportare una riduzione nel prezzo della benzina onde rag-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

guagharlo alla misura che esso aveva anteriormente al verificarsi della crisi di Suez. (3349, già orale).

RISPOSTA. — La sovrimposta di lire 14 al litro, gravante sulla benzina, venne istituita con il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415) allo scopo di creare una disponibilità dell'erario per far fronte agli impegni assunti con la legge stessa, nei confronti degli importatori di oli minerali greggi naturali, di residui della lavorazione e di oli da gas.

Posto di fronte al ridotto arrivo di materia prima e di prodotti finiti dalle normali fonti di approvvigionamento, nonché alla levitazione dei prezzi, per effetto della contingenza di Suez, il nostro paese decise il blocco di essi prezzi, assicurando in pari tempo agli operatori economici il rimborso dal 1° novembre 1956 dei maggiori oneri verificatisi alla importazione.

Essendo cessata la situazione del mercato internazionale, che aveva dato luogo alle misure ritenute idonee per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi, con decreto-legge del 3 luglio 1957, n. 475 (*Gazzetta Ufficiale* 4 stesso mese n. 165), convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 754 (*Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1957, n. 215), è stata decisa la cessazione di tali misure.

L'articolo 1 di esso decreto al primo capoverso recita: « A decorrere dal 1° luglio 1957 è abolito il rimborso previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415 ».

E con l'articolo 5 viene stabilito: « I prezzi di vendita dei prodotti petroliferi, in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, rimangono immutati fino al 30 settembre 1957 ».

L'articolo 5 riguarda i prezzi di vendita dei prodotti petroliferi e non anche il « sovrapprezzo » di lire 14 al litro della benzina.

La norma ha lo scopo di evitare movimenti al rialzo dei prezzi, dopo il 1° luglio 1957, dei prodotti finiti. Per quanto concerne il « sovrapprezzo » rimane in vigore la norma istitutiva sino a quando non saranno rimborsati agli importatori i maggiori oneri loro derivati — come si è detto — dalla contingenza straordinaria seguita ai fatti di Suez.

Circa l'ammontare di tali oneri possono essere fornite le seguenti precisazioni.

Alla data del 2 settembre 1957 risultano pervenute al C.I.P. domande di rimborso per

914 partite, con una richiesta di rimborso di lire 48 miliardi circa. Di esse, 50 sono state respinte. Le domande che sono state prese in considerazione riguardano le residue 664 partite, con una richiesta di lire 46 miliardi e 913 milioni. A tale importo vanno aggiunte le somme successivamente richieste, con istanze integrative, per interessi passivi o altri oneri secondari, il cui ammontare può valutarsi ad oltre un miliardo di lire.

Il C.I.P. ha finora concesso liquidazioni provvisorie per lire 30 miliardi e 922 milioni, pari al 72,75 per cento della somma richiesta.

Per il periodo 1° dicembre 1956-30 giugno 1957 il gettito effettivo della sovrimposta o sovrapprezzo che dir si voglia (di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267), è stato di lire 13 miliardi e 502 milioni di lire.

Secondo una valutazione prudenziale le entrate complessive per il periodo dal 1° dicembre 1956 al 31 dicembre 1957 potranno risultare di circa 23 miliardi e 700 milioni di lire.

Così stando le cose, non è opportuno fare previsioni per l'epoca posteriore al 31 dicembre 1957 perché esse previsioni dipendono sia dal gettito che il sovrapprezzo darà nel frattempo, sia dalla entità della liquidazione dei rimborsi, a cui sta provvedendo il C.I.P. attraverso una istruttoria severa, comandata, per altro, dalle norme del citato decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: MICHELI.

DANTE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio*. — Per conoscere se risulta a verità la notizia, pubblicata dalla stampa, secondo cui le società petrolifere Gulf, Esso e Shell hanno rinunciato ai permessi di ricerca di idrocarburi in Italia. (25022).

RISPOSTA. — Le società Gulf, Esso e Shell non sono — né sono mai state — titolari di permessi di ricerca di idrocarburi nell'Italia continentale.

La Gulf è titolare di una concessione in Sicilia ed era associata, in condizione paritetica, alla Montecatini nella Petrosud.

Come è noto all'interrogante, la società Petrosud non ha rinunciato al permesso di ricerca nell'Italia continentale, accordatole da questo Dicastero.

Il Sottosegretario di Stato: MICHELI.

DE FRANCESCO. — *Al Ministro della difesa*. — Per essere rassicurato — nel lamentare che ritardi nell'osservanza degli orari

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

delle linee aeree nazionali siano ormai divenuti abituali, onde non dovrebbe mancare l'intervento degli organi ministeriali per porre termine all'inconveniente lamentato, e denunciando la strana disposizione data dal comando dell'aeroporto di Ciampino nei riguardi dell'aereo in partenza da Milano (Malpensa) e non da Zurigo, il giorno 9 luglio alle ore 8,35 per cui, essendo l'aereo già in ritardo di oltre 15 minuti, giunto in arrivo dinanzi alla stazione per i servizi di trasporto nazionali, è stato impedito lo sbarco e si è dovuto perdere altri 15 minuti per trainare l'apparecchio dinanzi alla stazione destinata ai servizi di trasporto internazionali — che saranno date opportune disposizioni per un più soddisfacente funzionamento delle nostre linee aeree. (27628).

RISPOSTA. — Il verificarsi dei lamentati inconvenienti è dovuto, per lo più, al fatto che se un aereo adibito ad un servizio di linea è costretto per cause derivanti da avverse condizioni meteorologiche o per questioni di carattere tecnico a subire dei ritardi, gli altri servizi in coincidenza con esso vengono, conseguentemente, a subire lo stesso ritardo come, d'altra parte, si verifica nelle ferrovie dello Stato.

Nel caso specifico, si segnala che il 9 luglio 1957 l'aeromobile della società L.A.I. della linea Zurigo-Milano-Roma ometteva il tratto Zurigo-Milano partendo dall'aeroporto della Malpensa con 12 minuti di ritardo per operazioni di scalo.

Sull'aeroporto di Ciampino tutti i servizi a terra sia dello scalo sociale che degli organi preposti alla disciplina del traffico per quanto ha attinenza allo spazio riservato al parcheggio, erano stati predisposti normalmente, non essendo gli interessati a conoscenza della variazione di itinerario sopraccennato.

Il comandante l'aeromobile, giunto in aeroporto, riteneva opportuno dirigere l'aeromobile all'aerostazione dei servizi nazionali in quanto l'aereo, non provenendo dall'estero, non era soggetto a visita doganale.

Poiché lo spazio occupato dall'aeromobile in questione era riservato ad altro apparecchio con cabotaggio nazionale, già in rullaggio verso l'aerostazione delle linee interne, per evitare ulteriore intralcio al traffico si rendeva necessario, in ottemperanza alle norme di sicurezza che regolano la circolazione a terra degli aerei in arrivo e partenza, di provvedere all'immediato avviamento del velivolo al normale posto di parcheggio per esso predisposto e che avrebbe dovuto raggiungere appena giunto in aeroporto.

Si assicura comunque che sarà fatto tutto il possibile per l'osservanza degli orari delle linee aeree nazionali, al fine di evitare gli inconvenienti lamentati dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

DE MARZI. — *Al Ministro dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se la ditta concessionaria della ferrovia Padova-Piazzola era autorizzata a fare lavori di spostamenti della linea sul tratto della strada statale Limena-Altichiero, aggravando ancora la già tragica situazione della viabilità e, nel caso di lavori non autorizzati e così difficilmente ottenibili dell'A.N.A.S. da parte di privati cittadini, quali provvedimenti verranno presi. (28442).

RISPOSTA. — La società concessionaria della ferrovia Padova-Piazzola non è stata autorizzata a spostare il tracciato della ferrovia tra Croce d'Altichiero e Limena.

Questo Ministero, venuto a conoscenza dei lavori arbitrariamente iniziati, ha diffidato la società perché sospendesse i lavori stessi.

La società ha dato in proposito formale assicurazione.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

FALETTI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se, essendo venute a mancare le ragioni che nel novembre 1956, in conseguenza della crisi di Suez, consigliarono l'applicazione di sovrapprezzi sui prodotti petroliferi, il Governo intende addvenire ad una sollecita loro abolizione onde consentire un pronto ritorno alla normalità anche dei costi di produzione dei prodotti industriali.

In particolare l'interrogante ritiene che lo auspicato provvedimento sia anche reso urgente dalla prossima ripresa stagionale delle lavorazioni di prodotti alimentari sul cui costo incide notevolmente il prezzo del combustibile. (26206).

RISPOSTA. — L'abolizione del sovrapprezzo gravante sulla benzina non è direttamente dipendente dalla normalizzazione dei trasporti attraverso il canale di Suez.

La sovraimposta di lire 14 al litro sulla benzina, infatti, venne istituita con il decreto legge 22 novembre 1956, n. 1267 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415) allo scopo di creare una disponibilità dell'erario per far fronte agli impegni assunti con la legge stessa, nei confronti degli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

importatori di oli minerali greggi naturali, di residui della lavorazione e di oli da gas.

Posto di fronte al ridotto arrivo di materia prima e di prodotti finiti dalle normali fonti di approvvigionamento, nonché alla lievitazione dei prezzi, per effetto della contingenza di Suez, il nostro paese decise il blocco di essi prezzi, assicurando in pari tempo agli operatori economici il rimborso dal 1° novembre 1956 dei maggiori oneri verificatisi alla importazione.

Essendo cessata la situazione del mercato internazionale, che aveva dato luogo alle misure ritenute idonee per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi, con decreto legge del 3 luglio 1957, n. 475 (*Gazzetta Ufficiale* 4 stesso mese n. 165) convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 754 (*Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1957 n. 215) è stata decisa la cessazione di tali misure.

L'articolo 1 di esso decreto al primo capoverso recita: « A decorrere dal 1° luglio 1957 è abolito il rimborso previsto dall'articolo 1 del decreto legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415 ».

E con l'articolo 5 viene stabilito « I prezzi di vendita dei prodotti petroliferi, in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto rimangono immutati fino al 30 settembre 1957 ».

L'articolo 5 riguarda i prezzi di vendita dei prodotti petroliferi e non anche il « sovrapprezzo » di 14 lire al litro della benzina.

La norma ha lo scopo di evitare movimenti al rialzo dei prezzi dei prodotti finiti dopo il 1° luglio 1957. Per quanto concerne il « sovrapprezzo » rimane in vigore la norma istituita sino a quando non si sarà creato un fondo sufficiente a rimborsare gli importatori delle somme da essi anticipate per effetto degli oneri derivati — come si è detto — dalla contingenza straordinaria seguita ai fatti di Suez.

Circa l'asserita urgenza di abolire la sovrapposta in vista della ripresa stagionale delle lavorazioni di prodotti alimentari, sul cui costo inciderebbe il prezzo del combustibile, si ritiene opportuno far rilevare che la citata legge 27 dicembre 1956 n. 1415, prevede una sovrapposta soltanto sulla benzina, mentre nessuna variazione hanno subito i prezzi degli altri prodotti petroliferi, ed in particolare quelli dell'olio combustibile e del gasolio che incidono sensibilmente nel settore della produzione industriale e nel settore dei trasporti.

Si ritiene, pertanto, che la legge predetta, ha tra l'altro, raggiunto proprio lo scopo prospettato dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: MICHELI.

FARALLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati predisposti allo scopo di migliorare e risolvere la situazione delle comunicazioni stradali della Liguria, la cui precarietà e insufficienza è facile constatare essendo di una evidenza insopprimibile.

Siffatta situazione è stata già denunciata anche dalle quattro camere di commercio della Liguria le quali in un vivace ordine del giorno approvato alla unanimità « ravvisano nel retardato compimento di progetti vari già in corso, di vitale importanza non solo regionale e internazionale, un insufficiente interessamento delle competenti e responsabili autorità centrali che risulta tanto più inspiegabile se si considerano le gravi condizioni nelle quali, sotto tutti gli aspetti, si svolgono i trasporti economici e turistici attraverso la regione ligure. (27691).

RISPOSTA. — L'A.N.A.S. è costantemente al corrente delle condizioni in cui si trovano i singoli tratti di tutte le strade statali, nonché delle opere che occorrerebbe eseguire per adeguarli al traffico attuale e del prossimo futuro.

Conosce perciò le particolari esigenze della viabilità della Liguria, ed in modo speciale quelle della statale n. 1 « Aurelia », la quale — scorrendo forzatamente, assieme alla linea ferroviaria, entro la ristretta striscia compresa fra mare ed alture — è sorta con un tracciato che segue la costa ed è quindi cosparso di numerose curve e controcurve, di strettoie, di passaggi a livello, ecc., accidentalità, queste, non certo consone all'intenso traffico che si svolge lungo questa arteria.

L'A.N.A.S. ove ha potuto realizzare dei miglioramenti, ha senz'altro provveduto in rapporto alle disponibilità del proprio bilancio. Ma un allargamento di tutta l'arteria con la soppressione dei vari punti singolari non è facile a conseguirsi se non sostenendo delle spese oltremodo elevate anche a causa delle forti indennità da corrispondere ai proprietari delle aree da espropriare.

Per alleggerire il traffico di un tratto dell'Aurelia l'A.N.A.S. ha iniziato, anni addietro, i lavori per la costruzione dell'autostrada Genova-Savona, avvalendosi dello speciale finanziamento di 8 miliardi e mezzo concessole — ripartito in 5 esercizi e limitatamente per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

il solo tratto Voltri-Albissola — con la legge 2 aprile 1951, n. 314, finanziamento che è risultato insufficiente a causa degli aumenti dei prezzi dei materiali nonché delle aree espropriate.

Il completamento della detta autostrada nei suoi tratti terminali per collegare con l'auto-camionabile Genova-Serravalle Scrivia e con l'altra autostrada Savona-Ceva potrà essere iniziato solo quando saranno concentrati i mutui previsti dall'articolo 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463 ed autorizzati con la successiva legge 19 novembre 1956, n. 1328.

Un tratto di detta autostrada, comunque, è già aperto al traffico, mentre i rimanenti tratti lo saranno non appena completati.

Per quanto riguarda i miglioramenti delle statali che collegano la riviera con il retroterra, l'A.N.A.S. non ha mancato, in più riprese, di apportare dei miglioramenti sensibili, compatibilmente, beninteso, con le possibilità del proprio modesto bilancio; ha elaborato un progetto per il raddoppio dell'auto-camionabile Genova-Serravalle Scrivia (che sarà finanziato con il ricavato degli accennati mutui), e sono già stati iniziati i lavori per la costruzione dell'autostrada Savona-Ceva.

Ulteriori interventi migliorativi delle statali liguri sarebbero possibili ove maggiori disponibilità di fondi consentissero di far fronte alle necessità — talora di natura indilazionabile — di tutta la rete in gestione, dell'estensione di circa 25 mila chilometri.

Per quanto riguarda poi il miglioramento della rete viabile comunale e provinciale della Liguria, questo Ministero, ha autorizzato, in base alle leggi 10 agosto 1950 n. 647 e 15 luglio 1954 n. 543 per le zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, la complessiva spesa di lire 9.802.500.000 da erogare nel biennio 1950-51 1961-62. Gran parte di tali opere è già stata eseguita e la restante parte è in corso di esecuzione.

Delle prospettate necessità non si mancherà di tener conto in sede di attuazione della nuova legge 29 luglio 1957, n. 635 contenente disposizioni integrative della predetta legge n. 647.

Il Ministro TOGNI.

FINA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, durante il mese di marzo 1957, il comitato interministeriale prezzi abbia deliberato eventuali aumenti sul prezzo dello zucchero.

L'interrogante ha constatato personalmente che qualche negozio di generi alimentari ha aumentato il prezzo dello zucchero di lire 8-10 al chilogrammo, ed ha potuto accertare

che lo stesso aumento era stato praticato anche dai grossisti ai dettaglianti. (25777)

RISPOSTA. — Con il provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi dell'8 settembre 1956 n. 594 sono stati fissati i prezzi dello zucchero, a decorrere dal 1° ottobre successivo, per le vendite dal produttore, al netto di qualsiasi imposta e tassa.

Inoltre dalla stessa data, in virtù del decreto legge 28 settembre 1956, n. 1109, è stata applicata la riduzione da lire 9.200 a lire 8.700 al quintale alla imposta di fabbricazione sul prodotto in parola.

In conseguenza di tali provvedimenti, i prezzi dello zucchero sono stati ridotti, dal 1° ottobre 1956, di lire 15 al chilogrammo per il raffinato, di lire 10,50 per il cristallino e di lire 15 per le altre varietà, e, pertanto, con la circolare del 2 ottobre 1956 n. 597, i comitati provinciali dei prezzi sono stati invitati a voler svolgere una opportuna azione presso le categorie commerciali, al fine di ottenere che le riduzioni disposte con i citati provvedimenti fossero subito applicate, per un corrispondente ammontare, ai prezzi al minuto nei confronti di quelli precedentemente praticati.

Poiché nulla, fino ad oggi, è intervenuto a modificare tale stato di cose, ogni aumento di prezzo, da parte sia dei grossisti che dei dettaglianti, è da ritenersi ingiustificato.

Si è provveduto quindi a ribadire le su riportate disposizioni ai comitati provinciali dei prezzi delle poche circoscrizioni per le quali sono stati segnalati fenomeni del genere di quelli lamentati. Agli stessi comitati è stato altresì raccomandato di intervenire, se necessario, fissando di autorità i prezzi al consumo, a norma delle vigenti disposizioni.

Sull'argomento, infine, è stata richiamata anche l'attenzione della federazione grossisti dell'alimentazione e della confederazione generale dell'industria, affinché svolgano, presso le categorie rappresentate, un'opera intesa ad evitare il verificarsi degli inconvenienti lamentati.

Il Ministro dell'industria e commercio: GAVA.

FORMICHELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni prevalenti che inducono il prefetto di Catanzaro, e per esso la giunta provinciale amministrativa, a trascurare di fissare la udienza e la discussione di alcuni ricorsi presentati da cittadini del comune di Francica, in data agosto-novembre 1956, avverso i risultati delle elezioni amministrative.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

I ricorsi ritualmente proposti concernono la dichiarata nullità di alcune schede della lista « Fiamma », e la ineleggibilità a consigliere comunale dell'unico farmacista retribuito dal comune, come fornitore di medicinali ai poveri.

La palese incuria della prefettura di Catanzaro di adempiere al voto della legge amministrativa, il cui spirito esige la sollecita trattazione dei gravami, al fine di ristabilire l'imperio del diritto violato, si risolve in un abuso che non ha niente di comune col diritto stesso.

Alla distanza di un anno dalla presentazione dei ricorsi è lecito pretendere che venga dato un assetto giuridico all'amministrazione comunale di Francica illegalmente costituita e venga, con la protezione dell'interesse della generalità, sollecitamente e rettamente applicata la giustizia. (28536).

RISPOSTA. — Non è risultato che il prefetto e la giunta provinciale amministrativa di Catanzaro abbiano trascurato di fissare la udienza per la discussione del ricorso presentato dai signori Linardo Giuseppe, Sarlo Vittorio ed altri avverso le elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di Francica tenutesi il 27 maggio 1956.

Invero la giunta provinciale amministrativa di Catanzaro ha discusso detto ricorso una prima volta il 29 novembre 1956 ed una seconda volta, su rinvio richiesto concordemente dalle parti, nella udienza del 31 gennaio 1957, deliberando di assegnarlo in decisione. Senonché, sopravvenuta la rinnovazione parziale del collegio giudicante, si è reso necessario disporre, in esecuzione alla norma dell'articolo 55, terzo comma, del regolamento 17 agosto 1907, n. 643, altra udienza di discussione, avvenuta il 16 maggio 1957, e nella quale il ricorso è stato nuovamente assegnato in decisione.

La decisione del ricorso verrà pubblicata nella prima udienza utile del predetto consesso.

Il Sottosegretario di Stato. SALIZZONI.

FRANCAVILLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere entro quanto tempo ritiene si debba provvedere al pagamento dello stipendio spettante al personale di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze che è risultato idoneo nel concorso di cui al bando del giugno 1955 per esami di idoneità per gruppi A, B e C rispettivamente ai gradi 8°, 9°, 10° e 11°, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (*Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1955, n. 128).

Non si spiega, infatti, la motivazione per la quale un vincitore di un concorso non debba usufruire, a distanza di 16 mesi dall'espletamento dei concorsi, del trattamento economico conseguito con la nuova qualifica, qualunque siano i contrasti che possano essere insorti ai soli effetti della retroattività di anzianità prevista nel bando.

Sta di fatto che il Ministero avrebbe già dovuto provvedere alla corresponsione della nuova retribuzione a partire dal momento in cui fu pubblicata la graduatoria dei concorsi nel *Bollettino Ufficiale* del personale dell'agosto-settembre 1956. (28695).

RISPOSTA. — I decreti di promozione degli idonei degli esami di promozione banditi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sono stati recentemente registrati dalla Corte dei conti. Pertanto, si confida che gli interessati potranno riscuotere entro il corrente mese gli assegni inerenti alla nuova qualifica, nonché le competenze arretrate.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GALATI — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda tutelare ciò che ancora è tutelabile della casa dove nacque Alessandro Manzoni. Nonostante sia stato dichiarato monumento nazionale con decreto 29 febbraio 1950 (*Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre dello stesso anno), l'edificio ha subito demolizioni e trasformazioni che del palazzo settecentesco non lasciano in piedi che una parte, la quale, secondo notizie esaminate ampiamente dal settimanale *Il Mondo* (22 gennaio 1957), sta per essere sottoposta a nuove richieste di demolizioni, che, se accolte, non potrebbero non essere deplorate come lesive del rispetto dovuto alla memoria di uno dei maggiori poeti italiani. (24216).

RISPOSTA. — Il Ministero, consapevole della necessità di assicurare la tutela della casa natale del Manzoni, non ha mai permesso che essa fosse demolita.

Al riguardo, anzi, è stata prospettata la opportunità di una più radicale soluzione consistente nell'espropriazione della casa in questione, purché i fondi necessari a detto esproprio siano integralmente trovati sul posto mediante il contributo di enti locali.

Avendo il comune di Milano deciso in via di massima di mettere a disposizione la somma di lire 15 milioni, corrispondente alla entità del valore accertato ai fini fiscali, il Ministero provvederà alla formale dichiarazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

della pubblica utilità dell'esproprio in favore del comune ai sensi dell'articolo 55 della legge 1° giugno 1939 n. 1089, non appena il comune di Milano, già interessato in merito, avrà trasmesso copia del verbale della seduta di giunta durante la quale è stato deliberato di procedere all'esproprio e al suo finanziamento.

Il Ministro: MORO.

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che all'insegnante elementare Scotti Francesco, che non avrebbe provveduto all'insegnamento, durante parecchi mesi, nella frazione Acquaviva del comune di Roccaspinaveti (Chieti) di cui era titolare, sarebbe stata inflitta la punizione disciplinare della censura, in quanto il fatto stesso anziché come omissione di insegnamento sarebbe stato rappresentato semplicemente come adozione di un metodo di insegnamento che darebbe scarso profitto.

Poiché le cose pare accertato stiano in maniera molto diversa da come sarebbe stato rappresentato alla commissione di disciplina e fra l'altro i documenti didattici ed i quaderni degli alunni comproverebbero l'omissione dell'insegnamento, essendo a tutti noto l'intervento di un deputato e di un partito politico a favore dell'insegnante Scotti Francesco, motivato dal fatto insussistente che costui sarebbe stato deferito alla commissione di disciplina per pressioni politiche, si chiede se il ministro, per la tutela della dignità e serietà della scuola, per il buon nome dei tantissimi insegnanti che fanno più del proprio dovere, non ritenga di dovere disporre una inchiesta estremamente rigorosa che accerti non solo le effettive responsabilità dell'insegnante Scotti Francesco ma quelle di tutti coloro i quali per pressioni politiche od altro si sarebbero prestati a ingiustamente colpirlo o aiutarlo, adottando in conseguenza le più severe misure disciplinari perché cose simili, che ledono il buon nome della scuola, non abbiano più a ripetersi. (27583).

RISPOSTA. — È stato disposto affinché un ispettore del Ministero si rechi a Chieti per svolgerci una inchiesta in merito a quanto viene segnalato nella interrogazione.

Mi riservo quindi, di far seguito alla presente, non appena possibile.

Il Ministro: MORO.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che sia data adesione al mutuo di lire

20 milioni richiesto dall'amministrazione comunale di San Vito (Chieti) per la realizzazione della sistemazione delle strade nel rione Marina.

L'opera è stata da molti mesi ammessa al contributo dello Stato ma non è stato possibile ancora provvedere alla sua realizzazione, in quanto tutti gli istituti di credito interessati hanno rifiutato o rimandato ad un imprecisato futuro la concessione del mutuo richiesto, mentre la Cassa depositi e prestiti non ha voluto ancora accogliere la più volte ripetuta richiesta dell'amministrazione comunale. (28252).

RISPOSTA. — Per le direttive in atto, la cassa depositi e prestiti dà la precedenza ai finanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche dirette a soddisfare i bisogni più urgenti ed imprescindibili delle popolazioni interessate: acquedotti, fognature, cimiteri, ospedali, scuole, ecc.

Le sistemazioni stradali, non rispondendo a tali requisiti, vengono attualmente, pretermesse.

Il Ministro MEDICI.

GATTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere a che punto si trovano gli studi che da tempo avrebbe intrapreso la competente amministrazione finanziaria per semplificare la complessa materia della restituzione dell'imposta generale sull'entrata sulle materie prime, sui semilavorati e prodotti finiti impiegati nelle costruzioni e riparazioni navali di cui all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e se non si ravvisa l'opportunità di intervenire per una sollecita emissione dei provvedimenti in considerazione che, a quasi tre anni di distanza dall'entrata in vigore della legge, i cantieri non hanno incassato importo alcuno al titolo di cui trattasi (28650).

RISPOSTA. — Questo Ministero si è costantemente preoccupato delle difficoltà spesso notevoli, sorte in sede di applicazione dei benefici fiscali contemplati dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, e non ha mancato di adottare tutte quelle misure che fossero compatibili con le disposizioni di legge in vigore.

Ma anche tali misure non hanno consentito di raggiungere risultati pienamente soddisfacenti per cui si è ravvisata l'opportunità di una modifica strutturale delle cennate agevolazioni, modifica che, nel complesso, valga a lasciare immutata la portata delle agevolazioni stesse, e ad assicurare agli interessati un più sollecito loro conseguimento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

A tal fine, sulla base di accurati studi, questo Ministero ha predisposto un disegno di legge che, per le opportune intese e perfezionamento, è stato ora portato a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

Questo Ministero provvederà alla redazione del definitivo schema di legge, per l'ulteriore suo corso, non appena verrà in possesso degli eventuali giudizi di dette amministrazioni.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GELMINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non intenda revocare la circolare dell'11 luglio 1957, numero 40, protocollo 405101-DIA, con la quale, in contrasto con il disposto della legge del 25 luglio 1956, n. 860, e del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1956, n. 1202, si autorizzano i prefetti a prorogare i termini delle elezioni di secondo grado per la costituzione delle commissioni provinciali dell'artigianato. In proposito l'interrogante richiama l'attenzione del ministro sui seguenti punti:

1°) l'articolo 21, lettera b) della legge n. 860, stabilisce espressamente che le elezioni delle commissioni provinciali per l'artigianato dovranno aver luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè entro il termine massimo del 24 agosto 1957;

2°) il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 1956, n. 1202, non fa nessuna distinzione tra termini puramente ordinatori e termini passivi; per cui si deve ritenere che tutti i termini fissati nel predetto decreto abbiano uguale efficacia vincolante e quindi non possono essere modificati con semplici provvedimenti amministrativi.

Sempre in merito ai termini per la elezione delle commissioni provinciali dell'artigianato l'interrogante ritiene opportuno ricordare che con lettera a firma del ministro dell'industria, in data 9 ottobre 1957, foglio numero 400914, si affermava « i termini sono stati stabiliti con legge delegata - decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1956, n. 1202 - sentita una Commissione parlamentare di 7 senatori e di 7 deputati che ha deliberato all'unanimità. Un provvedimento legislativo che venisse pertanto adottato con la forma del decreto-legge da parte del Governo dovrebbe essere solidamente motivato affinché in sede parlamentare non incontri serie opposizioni ».

Inoltre, nella relazione alla legge delegata, n. 1202, predisposta dal Ministero dell'indu-

stria e commercio, con riferimento alle elezioni dei due gradi, si afferma: « Esse dovranno svolgersi secondo il " calendario " allegato alla presente relazione, in modo da osservare il disposto dall'articolo 21, lettera b), della legge n. 860, che ne stabilisce l'effettuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioè entro il 24 agosto 1957 ».

Tutto ciò premesso l'interrogante ritiene che qualora i signori prefetti non provvedano, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, alla costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato, entro il 31 agosto, i decreti prefettizi, per la costituzione delle commissioni medesime, successivi a tale data, siano passibili di annullamento. (27717).

RISPOSTA. — Nessuna delle istruzioni contenute nella circolare dell'11 luglio 1957, numero 40, poteva essere interpretata come direttiva per una proroga dei termini fissati per le elezioni di secondo grado relative alle commissioni provinciali dell'artigianato.

Il paragrafo 5 della circolare stessa diceva, a contrario, testualmente « Tuttavia, mentre non può escludersi in senso assoluto la possibilità che casi di forza maggiore, debitamente riconosciuti da questo Ministero, possano ritardare di alcuni giorni (rispetto ai termini previsti dalla legge) le operazioni conclusive delle elezioni di secondo grado, si pregano i prefetti di assicurare il più possibile il rispetto dei termini di cui all'articolo 33 delle norme di attuazione (opportunamente prendendo accordi anche con i commissari) tenendo presente che in ogni caso, al fine di non rendere problematica la costituzione dell'albo entro il 18 novembre 1957, la commissione provinciale dovrà tenere la sua prima riunione non oltre il 18 settembre 1957.

I prefetti vorranno fare conoscere entro il 31 agosto 1957 a questo Ministero i provvedimenti adottati per la costituzione della commissione provinciale.

Ove si presentino motivi di ritardo, di qualunque genere si prega di comunicarli tempestivamente ».

Per quanto concerne i termini predetti, per lo svolgimento delle elezioni, il Ministero dell'industria, riconfermando le disposizioni di cui alla precedente circolare dell'11 luglio 1957, ha impartito le istruzioni per le elezioni di secondo grado per le commissioni provinciali dell'artigianato e al paragrafo 1°), che si riporta testualmente per conoscenza, ha precisato:

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

« Il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, agli articoli 31 e 33 stabilisce due termini per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado per la commissione provinciale dell'artigianato: il 20 ed il 24 agosto prossimo.

Si chiarisce che entro il 20 agosto debbono aver luogo le operazioni di votazione, di scrutinio e, ove possibile, la proclamazione degli eletti.

Entro il 24 agosto, invece, le operazioni di proclamazione degli eletti debbono aver luogo, in ogni caso, anche in quelle province il cui corpo elettorale verrà suddiviso in sezioni.

Si tenga presente che anche le elezioni di secondo grado per la commissione provinciale dell'artigianato e quelle per la cassa mutua debbono svolgersi simultaneamente.

Tuttavia, per quanto riguarda i termini di cui sopra e ferma restando la responsabilità che incombe al commissario — sentita la commissione consultiva — circa l'osservanza dei termini stessi, si conferma quanto è detto al paragrafo 5 della circolare n. 40 in data 11 luglio, circa la possibilità che in casi di forza maggiore (esempio comuni alluvionati in provincia di Rovigo) debitamente riconosciuti da questo Ministero, le operazioni elettorali di secondo grado siano ritardate di alcuni giorni rispetto ai termini fissati dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 ».

Nel riconoscimento degli eventuali casi di forza maggiore il Ministero dell'industria avrebbe, ovviamente esaminato le proposte di rinvio della data delle elezioni con il massimo scrupolo possibile, tenendo presenti le motivazioni addotte dai commissari prefettizi per l'artigianato e il parere delle commissioni consultive provinciali.

Così stando le cose, non si vede per quale motivo il Ministero avrebbe dovuto, come indicato dall'interrogante, revocare le disposizioni impartite, che erano perfettamente conformi alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 860, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, ed ai principi di diritto che regolano il comportamento della pubblica amministrazione in occasione del verificarsi di casi di forza maggiore.

Il Sottosegretario di Stato SULLO.

GELMINI, CREMASCHI, BORELLINI GINA E RICCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in base a quali disposizioni il questore di Modena ha deciso e imposto limiti ingiustificati al festival nazionale de *L'Unità*,

impedendo fra l'altro due manifestazioni culturali quali la mostra nazionale della fotografia e quella del libro popolare, che dovevano svolgersi, la prima sotto i portici di piazza Matteotti, normalmente utilizzati a questo scopo, e la seconda in piazza Mazzini legittimamente concessa dall'amministrazione del comune di Modena. (28657).

RISPOSTA. — Il festival nazionale de *L'Unità* tenutosi a Modena dal 12 al 15 settembre 1957 si è svolto su di un'area di notevole ampiezza e comprendente due padiglioni del palazzo dello sport, un vasto piazzale antistante, l'ippodromo e lo stadio comunale.

La questura di Modena aveva fin dall'agosto 1957 fatto presente agli organizzatori della manifestazione che tutti gli *stands*, le costruzioni, le mostre, compresa quella cinematografica e del libro, dovevano essere allestite all'interno della vastissima zona sopraindicata — ciò allo scopo di evitare che, per una festa di parte, la popolazione venisse privata, per la durata di diversi giorni, del godimento di strade e piazze centrali.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

GORINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intende prendere provvedimenti e quali per far cessare lo sconcio intollerabile e a tutti visibile costituito dal modo e dal luogo dove è installato a Mesola (Ferrara) quell'ufficio postale e telegrafico.

In un unico locale angusto, antigiuridico e che non dà garanzia di sicurezza, debbono lavorare quotidianamente quattro persone.

Data la ristrettezza del locale, non è possibile neppure aggiungere uno sportello all'unico esistente, per cui il pubblico è costretto, nei momenti di punta, a fare lunghe code, esposto al buono e cattivo tempo. (28288).

RISPOSTA. — Poiché l'attuale sistemazione dell'ufficio suddetto lascia effettivamente a desiderare per l'inidoneità del locale, l'amministrazione fin dall'aprile 1957 ha concluso le trattative per l'acquisto di un adatto locale di proprietà privata.

Purtroppo, però, per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministrazione stessa, non è stato ancora possibile perfezionare l'atto di compravendita.

Si ha ragione per altro di ritenere che le difficoltà sorte possano ormai considerarsi superate e che si possa addivenire al più presto alla stipula del contratto di acquisto, così da

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

ottenere la disponibilità del nuovo locale, ove trasferire l'ufficio.

Mi riservo di dare ulteriori notizie appena possibile.

Il Ministro: MATTARELLA.

GRASSO NICOLOSI ANNA E SALA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che lo hanno indotto ad autorizzare la società S.A.I.A. e S.A.S.T. di Palermo ad aumentare esosamente il prezzo dei biglietti degli autobus e dei filobus, partendo da un minimo di cinque lire per le corse semplici.

A nostro avviso un provvedimento di tal natura — di competenza dell'assessorato regionale ai trasporti — non è in alcun modo giustificabile perché le suddette società, mentre hanno sempre realizzato enormi profitti, non hanno mai apprestato buoni e regolari servizi, tanto che quasi quotidianamente la stampa cittadina ha dovuto ospitare rilievi e proteste da parte degli utenti.

Gli interroganti chiedono altresì che il ministro, tenendo presente che l'onere dell'aumento dei biglietti ricade esclusivamente sui magri bilanci dei lavoratori e che aggrava il costo della vita in una città che in questo settore registra uno degli indici più alti d'Italia, sospenda il provvedimento e riesamini la questione sotto il profilo degli interessi della cittadinanza di Palermo e non degli interessi delle due società i cui bilanci sono largamente attivi. (28524).

RISPOSTA. — Gli aumenti tariffari apportati sui servizi urbani di Palermo in concessione alla società SA.I.A. e S.A.S.T. sono stati autorizzati da questo Ministero al fine di assicurare la stessa continuità dei servizi, data la accertata passività dei bilanci aziendali.

È da notare infatti che gli ultimi aumenti delle tariffe urbane di Palermo, risalgono al 1952 e che lo stesso assessorato ai trasporti per la regione siciliana ha dichiarato di concordare con il provvedimento adottato da questo Ministero.

Il Ministro: ANGELINI.

LUCIFREDI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Al fine di conoscere se corrisponde a verità l'incredibile notizia diffusa negli ambienti delle camere di commercio, secondo la quale si intenderebbe riaprire i concorsi già sospesi o bandire nuovi concorsi per posti scoperti nei ruoli dei funzionari statali degli uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Si vuol sottolineare che un tale provvedimento sarebbe in stridente contrasto con gli

impegni ripetutamente assunti dal ministro, anche in sede parlamentare nella seduta del 28 ottobre 1955 e si paleserebbe del tutto assurda, dopo il totale svuotamento delle funzioni degli U.P.I.C. La loro persistenza esclusivamente sulla carta non può considerarsi che uno strano fenomeno di vischiosità di cui ci si augura non si ritardi oltre la cessazione, anche senza attendere il disegno di legge per il riordinamento delle camere di commercio, se così insuperabili ostacoli si oppongono al mantenimento dell'impegno da tanti anni assunto per il riordinamento legislativo della materia. (25769).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento riguardante la riapertura o l'emanazione di nuovi bandi di concorso per posti scoperti nei ruoli degli uffici provinciali industria e commercio è in corso presso questo Ministero.

Questa amministrazione, infatti, ha ritenuto di dover sospendere i concorsi già a suo tempo banditi essendo in atto presso il Parlamento l'esame del disegno di legge di riforma degli enti camerali.

Il Sottosegretario di Stato: MICHELI.

MADIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non creda di intervenire presso la prefettura di Catanzaro perché sia sollecitamente definito il ricorso presentato da molto tempo da alcuni elettori del comune di Francica (Catanzaro) per la contestazione delle schede nelle passate elezioni amministrative. (28486).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 28536, del deputato Formichella, pubblicata a pagina XXI).

MAGLIETTA. — *Al Ministro della difesa.*

Sul caso dell'ex appuntato dei carabinieri Prassite Angelini, domiciliato in Giugliano (Napoli), e sul recente esposto dell'interessato di cui si riportano i seguenti estratti:

« In data 20 ottobre 1955 lo scrivente ottenne la licenza per convalescenza fino al 20 dicembre 1956, giorno in cui si presentò all'ospedale militare di Napoli, dimesso il 7 gennaio 1957. In detto ospedale (con processo verbale n. 30, volume 310-b) fu riconosciuto affetto da " esiti di ferita da arma da fuoco all'emitorace sinistro con esiti di pleurite reattiva " e giudicato inabile a qualsiasi servizio militare. Dalla commissione medica del suddetto ospedale fu assegnata allo scrivente l'VIII categoria pensionabile (decreto-legge 10 agosto 1950) per 3 anni a partire dal 22 di-

cembre 1956, venendo collocato a riposo. Le ferite d'arma da fuoco erano state infatti riportate nel 1943, in servizio attivo ».

Ora l'Angelini chiede che sia riparato un elementare errore. nel 1955 egli era in servizio a Rossano Calabro, e la legione di Catanzaro gli passò nel periodo della licenza di convalescenza i tre quinti degli assegni, mentre non di comune convalescenza si trattava, ma di causa di servizio. Dopo il maggio 1956 comunque egli doveva ricevere gli assegni da Napoli (in base a una circolare ministeriale), e quindi avrebbe dovuto ricevere l'aggiunta di famiglia prevista per la provincia di Napoli, dove risiede. Inoltre doveva ricevere la liquidazione a saldo della tabella di tramutamento per il trasferimento effettuato nel 1955 da Giugliano a Rossano Calabro, e l'indennità di prima sistemazione per il collocamento a riposo.

Invece di tutto questo egli ebbe centomila lire in acconto, e successivamente gli hanno comunicato che la pratica era irregolare, dimodoché gli stanno effettuando delle trattative sulla pensione ».

« È mai possibile, signor ministro — è l'accurata domanda dell'appuntato dei carabinieri — che su 28 mila lire mi trattengano 15 mila lire? Potrebbe ella, signor ministro, con 5 figli e la moglie a carico vivere un mese intero con 13 mila lire? ». (27139).

RISPOSTA. — In seguito a riesame della pratica sanitaria al collegio medico-legale ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della licenza concessa dal 29 ottobre 1955 al 21 dicembre 1956 all'appuntato dei carabinieri Angelini, che pertanto ha acquisito diritto alla differenza tra gli assegni interi e quelli ridotti.

Al militare non ha potuto essere effettuata la liquidazione a saldo della tabella di tramutamento perché non ha esibito la prescritta documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento della famiglia e delle masserzie. A causa della mancata presentazione di tali documenti, l'amministrazione ha dovuto procedere all'addebito dell'anticipo a suo tempo concesso.

L'Angelini non ha mai eletto domicilio a Napoli e conseguentemente non poteva e non può essergli corrisposta l'aggiunta di famiglia nella misura prevista per il suddetto comune.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla urgenza di risolvere l'annosa questione della sistema-

zione in organico del personale periferico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e sul trattamento economico di detto personale, anche — ove occorra — liquidando l'incivile e superato sistema della gestione in appalto a mezzo di agenti. (27854).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 28232, del deputato Caprara, pubblicata a pagina x).

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.*

Per conoscere se gli organi di controllo hanno constatato un inspiegabile aumento dei prezzi di prima necessità sul mercato napoletano e se sono state adottate le misure opportune per la tutela del consumatore, e se tali misure hanno avuto effetto positivo. (27932).

RISPOSTA. — Nel settore dei commestibili in questi ultimi mesi hanno subito aumenti di prezzo i seguenti prodotti, per i quali si forniscono elementi atti ad illustrare la situazione:

1°) prodotti ortofrutticoli: l'andamento dei prezzi della frutta sui mercati della provincia di Napoli, durante l'epoca di maggiore produzione, è tradizionalmente instabile, essendo in funzione oltre che della quantità, anche della richiesta dei mercati interni ed esteri, che assorbono pressoché totalmente la prima qualità.

Su tale fenomeno, nel corrente anno, ha influito lo sfavorevole raccolto dovuto al non buon andamento climatologico. Il fenomeno stesso si è, poi, accentuato in quanto le regioni dell'Italia settentrionale, a causa del tempo sfavorevole, hanno posticipato il raccolto, non essendovi stata, a luglio inoltrato, la piena produzione in zone come la Romagna, il veronese, ecc., gli operatori dell'Italia settentrionale si sono rivolti al sud per approvvigionarsi di frutta.

Un altro fattore che ha influenzato l'asestamento dei prezzi su alti livelli, specie per quanto riguarda le pesche in generale e quelle gialle in particolare, è dovuto alla campagna acquisti dei conservieri, molti dei quali, non essendosi approvvigionati di albicocche in tempo debito, ritenendo che l'inoltro della maturazione ne facesse ribassare il prezzo, si sono riversati pressoché simultaneamente sulle pesche.

Successivamente, la piena produzione dell'Italia settentrionale, in concomitanza del « pieno » delle zone del sud, ha fatto registrare sui mercati all'ingrosso un ribasso fortissimo dei prezzi, dovuto esclusivamente alla legge della domanda e dell'offerta.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

Pertanto, si ha motivo di ritenere che tale andamento dei prezzi alla produzione si concretterà in una sensibile riduzione dei prezzi al dettaglio, anche perché il comitato provinciale dei prezzi, sin dal 1950 ha instaurato una precisa disciplina dei prezzi di vendita della frutta, basata su determinate maggiorazioni percentuali dei prezzi all'ingrosso, riportati sulle prescritte bollette di uscita rilasciate dal mercato ortofrutticolo;

2°) carni macellate: gli aumenti registrati sul prezzo delle carni macellate sono scaturiti da una minore disponibilità e quindi da un maggior prezzo degli animali a peso vivo, cui ha fatto riscontro, a causa della stagione estiva, un diminuito consumo delle carni da una parte, e dall'altra il concentramento del gusto sulle parti più pregiate degli animali, sicché quelle meno pregiate dovevano essere svendute, mentre restavano immutate e a carico degli esercenti le spese generali.

Il comitato provinciale dei prezzi di Napoli non ha ritenuto di dover disciplinare i prezzi di vendita della carne; si è tentato, per altro, di contenerli attraverso una autodisciplina della categoria. Tuttavia, di fronte all'inasprimento dei prezzi di vendita, la Sopral di Napoli ha ordinato una approfondita indagine, riservandosi di sottoporre le risultanze al suddetto comitato provinciale dei prezzi.

Per quanto, infine, riguarda i prezzi dei rimanenti generi alimentari di prima necessità, che sono seguiti con particolare attenzione, si fa presente quanto segue:

a) il prezzo del pane di più largo e diffuso consumo non è stato inasprito dal comitato provinciale dei prezzi, nonostante gli aumenti intervenuti nel costo dei salari a seguito dell'applicazione dei recenti contratti collettivi di lavoro, per i lavoratori panettieri;

b) quello dello zucchero si è mantenuto entro i livelli massimi disposti dal comitato interministeriale dei prezzi con il provvedimento dell'8 settembre 1956, n. 594.

Dal complesso delle notizie ricevute sull'argomento trattato nella interrogazione e dalla rassegna dell'andamento di mercato di maggior consumo, non sembra doversi rilevare un indiscriminato aumento dei prezzi.

I rialzi registrati in alcune delle voci esaminate risultano, per la quasi totalità, dovuti a fattori economici e non ad illegali speculazioni, e pertanto destinati ad essere riassorbiti non appena cesseranno le particolari condizioni che li hanno provocati.

In ogni modo si assicura l'interrogante che continuerà ad essere esercitata la più attiva opera di vigilanza, allo scopo di prevenire o reprimere qualsiasi eventuale abuso.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio MICHELI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere gli indirizzi del Governo in merito alla sistemazione — definitiva e decorosa — del tempio di Serapide in Pozzuoli (Napoli). (28017).

RISPOSTA. — In occasione della sistemazione dei locali del museo Puteolano, fu provveduto, a cura del competente ufficio del genio civile, alla riattivazione dell'impianto di una pompa per il periodico rinnovamento e svuotamento dello specchio d'acqua del tempio di Serapide. Il predetto ufficio, per altro, non ebbe allora la possibilità, per mancanza di fondi, di completare le opere di sfocio al mare, tali da assicurare il parziale deflusso delle acque stagnanti e la loro naturale bonifica attraverso l'immissione dell'acqua di mare.

Al fine di risolvere il problema, questa amministrazione ha provveduto a rivolgere premure al Ministero dei lavori pubblici perché consideri favorevolmente la questione e impartisca disposizioni all'ufficio del genio civile ai fini del completamento delle opere di sfocio dell'emissario, indispensabili alla igienica manutenzione del bacino lacustre.

Per quanto concerne la regolare efficienza dell'impianto idrovoro, si assicura che sarà tenuto in evidenza il problema della sua accurata manutenzione. A tale scopo è stato autorizzato il competente soprintendente alle antichità ad eseguire le necessarie opere di riparazione dell'impianto stesso per un importo di circa lire 200 mila nonché i lavori di pulizia del bacino lacustre, con una spesa di lire 300 mila, finora dilazionati per mancanza di fondi.

Il Ministro MORO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla linea di condotta della sovrintendenza ai monumenti di Napoli in relazione al rinnovamento della città ed alla urgente, inevitabile apertura di nuove strade; sulla necessità di addivenire alla rimozione delle piccole cose che si incontrano concentrando in un museo od in un parco; in particolare sugli ostacoli eventuali alla realizzazione della via marittima e sull'arresto dei lavori imposto a vico Cinquesanti, dove dopo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

14 anni si è iniziato lo sgombero delle macerie; sulla sistemazione e sulla apertura al pubblico della villa Pignatelli recentemente ereditata dalla defunta principessa. (28219).

RISPOSTA. — Sono spiacente di non poter dare, come vorrei, una risposta esauriente alla interrogazione, essendo questa formulata in termini generici e senza precisi riferimenti a dati di fatto.

Per quanto riguarda, infatti, la « urgente, inevitabile apertura di nuove strade », non vi è menzione a quale delle strade progettate dal comune si faccia riferimento.

Ad ogni modo, la soprintendenza ha espresso il suo parere circa l'apertura di nuove strade, in sede di presentazione dei relativi, specifici progetti.

Quanto alla « rimozione delle piccole cose che si incontrano » i vari musei campani raccolgono appunto le cose mobili d'interesse storico-artistico che si rinvengono o che provengono da collezioni private.

Circa la questione della sospensione dei lavori in via Cinquesanti, comunico che sono in corso di espletamento i relativi provvedimenti di vincolo e di rinnovo di vincolo, come anche, per quanto attiene alla villa Pignatelli, rendo noto che presso il Ministero delle finanze, direzione generale del demanio, è ancora in corso di perfezionamento il relativo atto di accettazione dell'eredità.

Il Ministro MORO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla risposta che può dare alla seguente nota comparsa sull'« Unità » — cronaca di Napoli — del 2 agosto 1957. « Per un sollecito espletamento del concorso di vice brigadiere di pubblica sicurezza ». — Ci scrive un folto gruppo di agenti di pubblica sicurezza, lamentando — in una lunga lettera che per ragioni di spazio purtroppo non possiamo pubblicare integralmente, ancorché lo meriterebbe — il fatto che dodicimila candidati all'avanzamento come vice brigadiere, dopo tre anni, e cioè il 1955, ebbero finalmente la possibilità di concorrere. Ma dopo due anni ancora non sono riusciti a sapere l'esito del concorso, mentre per gli alti gradi (e qui la lettera cita numerosi interessanti esempi) il Ministero dell'interno ha trovato il modo di espletare le pratiche.

La lettera così conclude: « Soprattutto chiediamo il sollecito espletamento del concorso, con la speranza di attribuzione del grado con data retroattiva, e ciò per sanare il danno da noi ingiustamente subito » (28488).

RISPOSTA. — Con decreti ministeriali del 1° settembre 1955, n. 1861 e 1862, furono banditi due concorsi: uno per titoli e l'altro per esame, a n. 500 posti ciascuno, per la ammissione al corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere, ai sensi del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353.

I predetti concorsi devono essere espletati contemporaneamente, attesa la necessità di formulare, al termine del corso, un'unica graduatoria generale di merito, conferendo ai vincitori la promozione sotto la stessa data. Il lavoro che si è dovuto affrontare è invero rilevante, in considerazione che ai due concorsi partecipano complessivamente n. 15.146 concorrenti, così distinti: n. 11.966 a quello per esame e n. 3.180 a quello per titoli.

Ultimata l'istruttoria di tutte le domande, i partecipanti al concorso per esame hanno sostenuto in data 23 marzo 1957 la prova scritta ed attualmente è in corso presso la commissione giudicatrice la correzione degli elaborati; quanto al concorso per titoli, è stato necessario espletare una lunga istruttoria per l'accertamento dei titoli di studio la cui validità, ai fini dell'ammissione o meno al concorso, è stata richiesta, nei casi dubbi, alle competenti autorità scolastiche.

Si prevede che la relativa graduatoria potrà essere formulata dalla competente commissione entro il corrente anno 1957, contemporaneamente a quella del concorso per esame, onde avviare i rispettivi vincitori al corso di abilitazione per il conferimento della promozione al grado di vicebrigadiere in modo da determinare, quindi, la graduatoria finale.

Per quanto riguarda poi il conferimento, ai vincitori dei concorsi, del grado di vicebrigadiere con data retroattiva, si fa presente che le vigenti disposizioni di legge non consentono retroattività nell'attribuzione del grado.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è vero che il consigliere comunale Rocco Girelli, attualmente detenuto per truffa ai danni dei profughi, ha usufruito di una auto fornitagli dal comune di Napoli (Fiat 1100-NA: 79048) che l'aveva noleggiata e che dal comune è stata disdetta dopo l'arresto del consigliere comunale del P.M.P.; per conoscere se sono stati disposti gli opportuni accertamenti e se si è provveduto alla denuncia del fatto all'autorità giudiziaria. (28489).

RISPOSTA. — Il caso segnalato dall'interrogante concernente il consigliere comunale di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

Napoli, signor Rocco Girelli, il quale ha fruito, finché non è stato incriminato e tratto in arresto, di un automezzo all'uopo noleggiato e messogli a disposizione da quella civica amministrazione, ha formato oggetto, insieme ad altri casi consimili di abusivo impiego delle autovetture comunali, di precisi accertamenti ispettivi, da parte della prefettura di Napoli, le cui risultanze — indipendentemente dalle misure, in corso di esame, in sede amministrativa — sono state già comunicate all'autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali è crollata la pensilina della stazione di Catanzaro Lido, di nuova costruzione, per conoscere a chi spetta la responsabilità del crollo, per conoscere chi pagherà la nuova costruzione. (28508).

RISPOSTA. — Il crollo della pensilina, in via di ultimazione, nella stazione di Catanzaro Lido è stato causato dall'aver l'impresa costruttrice scaricato ed accumulato sulla stessa, in corso di lavoro, materiali da costruzione in quantità tale da non poter essere sostenuta.

L'impresa suddetta ha riconosciuto la propria responsabilità del crollo ed ha esplicitamente dichiarato di assumersi la spesa occorrente per la ricostruzione della pensilina in parola.

Il Ministro dei trasporti ANGELINI.

MARZOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave pericolo, che minaccia una torre cilindrica della cinta scaligera di Vicenza in seguito alla costruzione, sul terreno degli ex bagni di Santa Croce, da parte del comune di Vicenza, di due edifici le cui dimensioni e la progettata altezza sono tali da avvilire quel cospicuo patrimonio della cinta medioevale vicentina.

Consta infatti che, contrariamente alle raccomandazioni della soprintendenza di Venezia a limitare l'altezza a soli due piani, s'intende portare a tre piani l'altezza di uno dei due edifici.

L'interrogante chiede se il ministro non ritenga opportuno disporre affinché la soprintendenza di Venezia imponga al comune di Vicenza il rispetto del limite di elevazione a soli due piani, tenendo presente che il provvedimento è della massima urgenza essendo già stati iniziati i lavori di costruzione. (27302).

RISPOSTA. — Il soprintendente ha già provveduto a notificare agli interessati che il progetto di costruzione nella zona in questione avrebbe dovuto limitarsi solo a due edifici aventi ciascuno superficie massima di circa 300 metri quadrati ed un'altezza massima, in linea di fronda, di 8 metri.

Si assicura, quindi, che il progetto è stato approvato alla condizione che ambedue i fabbricati venissero portati a non oltre i due piani di altezza.

Il Ministro: MORO.

MICELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Sull'innammissibile comportamento del maresciallo dei carabinieri di Cardinale (Catanzaro) nei confronti dei partiti dei lavoratori in quel comune.

Il maresciallo in parola — non contento di avere imbastito due processi a danno di lavoratori che richiedevano i loro diritti e la salvaguardia degli interessi del paese, processi caduti nel ridicolo durante la loro celebrazione, non contento di avere con intimidazioni e menzogne ostacolato la tradizionale festa del 1° maggio — proprio di recente non esitava a dichiarare il falso affermando che la sera del 15 settembre 1957 si sarebbe celebrata a Cardinale la festa di San Rocco mentre era a tutti noto che tale festa si sarebbe fatta, come in realtà è avvenuto, il 22 settembre, e ciò per far negare al partito comunista il diritto di tenere per il 15 settembre 1957 il comizio per la festa dell'Unità.

L'interrogante chiede se il ministro non intenda prendere i necessari provvedimenti perché l'arma dei carabinieri, la quale dovrebbe da tutti essere riconosciuta come tutrice dei diritti cittadini, non diventi a Cardinale sinonimo di faziosità e manomissione di tali diritti, ricorrendo per questo scopo perfino a volgari menzogne. ((28571).

RISPOSTA. — I due processi che, secondo l'affermazione dell'interrogante, sarebbero stati imbastiti dall'arma dei carabinieri di Cardinale sono: a) un processo iniziato nel marzo 1954, su rapporto del maresciallo comandante la detta stazione, a carico di n. 114 persone, imputate di radunata sediziosa, e definito — previa formale istruzione — con provvedimento di archiviazione emesso dal giudice istruttore di Catanzaro in data 10 maggio stesso anno; b) un processo, celebrato avanti al pretore di Chiaravalle Centrale, con la condanna a 1 mese di arresto di 69 persone, imputate di radunata sediziosa, a seguito di rapporto giudiziario dei comandanti interinali

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

di detta stazione; gli imputati furono, poi, assolti in sede di appello.

Non risponde a verità che la festa del 1° maggio sia stata ostacolata dal predetto maresciallo, questi intervenne soltanto per regolare il volume di un alto-parlante, che disturbava una funzione religiosa in corso nella vicina chiesa parrocchiale.

Il divieto del comizio indetto dal partito comunista italiano in Cardinale, per il 15 settembre 1957, venne adottato dalla questura, con ordinanza del 13 del detto mese, notificata lo stesso giorno ai promotori della manifestazione, e motivato dal fatto che, in concomitanza, era preavvisata la festività di San Rocco. Soltanto il giorno 15, alle ore 12 circa, pervenne alla questura la notificazione del parroco di Cardinale circa il rinvio della festa religiosa alla domenica successiva, per cui non fu possibile provvedere in tempo a revocare il divieto del comizio.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MINASI. *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* Al fine di conoscere se intende provvedere a dare una sollecita e definitiva soluzione al problema dell'approvvigionamento idrico dell'abitato di San Pietro a Maida (Caltanaro). (28581).

RISPOSTA. — Gli elaborati del progetto esecutivo del decimo lotto dell'acquedotto di Sant'Eufemia, che provvederà ad alimentare pure il comune di San Pietro a Maida, verranno presentati, dal progettista incaricato della redazione, alla Cassa per il Mezzogiorno nei prossimi giorni.

Si assicura l'interrogante che la Cassa li esaminerà subito e li sottoporrà all'approvazione degli organi deliberanti, ove nulla osti, entro il corrente mese di ottobre 1957.

Il Ministro. CAMPILLI.

MONTANARI. *Al Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali ragioni li abbiano convinti ad accettare la ingiustificata, gravissima decisione della società Eridania di chiudere lo stabilimento di Mantova,

e per sapere in particolare quale motivo possa averli consigliati ad autorizzare, con tanta sollecitudine, il prefetto a privare d'efficacia l'ordinanza di requisizione cautelativa emanata dal sindaco di Mantova il giorno 8 aprile 1957. (26124).

RISPOSTA. — La questione dello zuccherificio di Mantova rientra nel problema generale determinatosi nel settore saccarifero, in seguito al noto sfasamento tra produzione e consumo dello zucchero.

Numerosi interventi sono stati effettuati per sanare la situazione stessa, così come è stato svolto un particolare interessamento al fine di evitare la chiusura di diversi zuccherifici tra i quali il sopraindicato stabilimento di Mantova.

La società Eridania, per altro, non ha ritenuto di recedere dalle proprie decisioni per motivi di ordine economico, da porsi anche in relazione con la struttura dello stabilimento e la sua limitata potenzialità.

Risulta che la società Eridania ha licenziato 49 operai dei 73 presenti dopo aver loro concesso le ferie non fruiti nell'anno 1957; quindici degli operai rimasti in servizio sono stati addetti alla custodia dello zucchero grezzo giacente nei magazzini e nove sarebbero stati trasferiti allo zuccherificio di Ostiglia (Mantova), della stessa società Eridania. Le turbine ed i telai smantellati a cura della società sono stati trasportati a Classe di Ravenna.

Si ha, inoltre, notizia che rappresentanti di una ditta milanese si sono recati in Mantova a visitare lo stabilimento per l'eventuale acquisto.

Gli operai licenziati hanno in corso una vertenza sindacale circa la loro liquidazione.

Circa il secondo punto della interrogazione, si fa presente che il prefetto ha annullato per motivi di legittimità l'ordinanza di requisizione dello zuccherificio, emessa dal sindaco di Mantova l'8 aprile 1957. Il provvedimento rientrava nell'ambito della potestà di controllo che l'ordinamento vigente riserva al prefetto e, conseguentemente, nessuna autorizzazione ministeriale era necessaria per l'adozione del provvedimento in parola.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio SULLO.

MOSCATELLI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se è a conoscenza:

1°) che il C.I.S.E. (centro italiano studi esperimenti) ha deciso la costruzione di un centro sperimentale di studi e ricerche nucleari a Ispra (Varese);

2°) che la prevista e annunciata espulsione delle scorie radioattive nelle acque del lago Maggiore ha destato viva apprensione fra tutti i sindaci, le popolazioni rivierasche e del retroterra;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

3°) che l'inevitabile inquinamento radioattivo delle acque, per quanto tollerabile negli strati superficiali del lago, comporterebbe fatalmente (è la parola del professor Tonolli, dell'istituto idrobiologico di Pallanza-Verbania) la fissilità radioattiva nel plancton animale e vegetale, ed una accumulazione che va da una media di 40 mila volte a 2 milioni di volte quella dell'acqua inquinata;

4°) che tale inquinamento arrecherebbe un danno incalcolabile e irreparabile per il patrimonio ittico del lago e alla fondamentale attività turistica della zona che ad esso si ricollega, oltre al pericolo per la incolumità e salute di tutte le popolazioni interessate;

5°) che l'indubbia utilità di tale centro per studi ed esperienze atte ad assicurare al nostro paese nuove fonti di energia, di benessere e di progresso sollecita la costruzione di esso.

L'interrogante chiede quali provvedimenti intende adottare allo scopo di:

a) garantire l'incolumità della salute pubblica delle popolazioni rivierasche e del retroterra del lago Maggiore;

b) assicurare la gestione del centro da parte, per conto e nell'esclusivo interesse dello Stato;

c) utilizzare il centro esclusivamente a scopi di ricerca scientifica e tecnologica, escludendo ogni attività avente scopo bellico;

d) considerare le attività connesse al centro sperimentale come pericolose ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile;

e) vietare ogni scarico di scorie o di altre sostanze, anche se riconosciute non radioattive, nel lago Maggiore e farle invece convogliare, con tutti gli accorgimenti tecnici e di sicurezza che il caso richiede, dopo severa e controllata depurazione di esse, nelle acque del Ticino a sud di Sesto Calende,

f) fornire al Parlamento ed ai sindaci dei comuni interessati i mezzi di controllo per salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica in generale e gli interessi economici della zona;

g) dotare l'istituto idrobiologico di Pallanza-Verbania degli strumenti e dei mezzi necessari per garantire il controllo della integrità del patrimonio ittico-vegetale del lago e la purezza delle sue acque. (25234).

RISPOSTA. — L'interrogante tende ad avere chiarimenti ed assicurazioni sulle questioni seguenti:

1°) pericolosità degli impianti nucleari di Ispra;

2°) misure di salvaguardia adottate;

3°) protezione del patrimonio ittico;

4°) uso e gestione del reattore.

Al riguardo si fa presente quanto segue:

1°) Il reattore che verrà installato ad Ispra è un reattore di ricerca. Come tale ha una potenza di piccola entità e presenta caratteristiche analoghe ad altri numerosi reattori sperimentali e didattici già costruiti e funzionanti in paesi esteri, senza che abbiano dato luogo ad inconvenienti suscettibili di allarmare le popolazioni circostanti.

Esso è simile al reattore CP-5 installato a Chicago fin dal 1955 e le speciali schermature progettate, i controlli permanenti dell'installazione, unitamente alla fondamentale circostanza che il reattore non ha scarichi esterni radioattivi, escludono ogni possibilità di inquinamento delle acque e dell'atmosfera della zona di Ispra.

Si precisa, comunque, che il comitato nazionale ricerche nucleari ha recentemente fornito all'amministrazione provinciale di Varese, che le aveva richieste, esaurienti notizie sulle caratteristiche dell'impianto; da esse emerge che il centro non causerà contaminazione radioattiva dell'atmosfera né inquinamenti delle acque. Assicurazioni in tal senso sono state, inoltre, fornite dal suddetto C.N.R.N. al sindaco di Stresa ed alle prefetture di Novara e di Varese.

2°) Tutti gli aspetti relativi alla incolumità pubblica nell'impiego dell'energia nucleare sono da tempo oggetto di particolare studio da parte dei competenti organi.

Inoltre due speciali commissioni di studio, istituite in seno al C.N.R.N. (delle quali una si occupa delle protezioni contro le radiazioni e l'altra della protezione e della ubicazione degli impianti) provvedono a stabilire e ad aggiornare le misure preventive da adottare per assicurare la protezione di persone e beni dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti.

3°) La protezione della fauna e della flora della zona del lago Maggiore non richiede speciali misure in dipendenza dell'impianto di cui trattasi, dato che non si avrà alcun conseguente aumento di radioattività nell'aria o nell'acqua della zona stessa.

In proposito si fa presente che la questione è stata esaminata con le autorità svizzere, nel quadro della convenzione vigente con la vicina confederazione per la pesca nelle acque del lago Maggiore.

Le autorità svizzere si sono dichiarate soddisfatte delle misure di sicurezza previste dagli organi italiani competenti.

Al riguardo si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, il testo di un comunicato pub-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

blicato in Svizzera e riportato da quasi tutti i giornali svizzeri:

« Una commissione svizzera di esperti si è recata il 13 luglio a Milano e ad Ispra per ottenere delle informazioni sul progetto di costruzione di un reattore italiano nella zona del lago Maggiore. Detto reattore verrà messo in opera a circa 30 chilometri a sud della frontiera svizzera e a 2 chilometri dal lago. Le informazioni raccolte ed una visita sul posto hanno permesso alla commissione di convincersi che le misure di protezione, previste contro una contaminazione radioattiva del lago Maggiore e dall'atmosfera, rispondono alle scoperte più recenti in materia e che il progetto in parola non deve suscitare alcuna inquietudine tra la popolazione ».

4°) Per quanto concerne l'uso del reattore si assicura l'interrogante che l'attività scientifica del centro sarà esclusivamente rivolta a scopi civili, con esclusione di qualsiasi applicazione militare.

Il centro sarà direttamente gestito dallo Stato attraverso il C.N.R.N.

Il Sottosegretario di Stato: MICHELI.

MOSCATELLI E INVERNIZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se — considerata la gravità della crisi vinicola in tutto il territorio nazionale, ancora recentemente esplosa nei luttuosi fatti di San Donaci, e dopo le dichiarazioni del ministro Andreotti riportate da *La Stampa* del 14 settembre 1957 su alcuni aspetti della crisi stessa, il quale ha affermato che: « la nostra legislazione risente ancora del giudizio, ormai superatissimo, del vino come turbativa dell'ordine pubblico » — non ritenga di dover disporre l'abrogazione immediata dell'articolo 96 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e contemporaneamente, come soggiunge il ministro delle finanze: « L'aggiornamento delle norme per rendere più facile e spedita la vendita del vino, invertendo la rotta rispetto alle rigide inibizioni vigenti ». (28573).

RISPOSTA. — L'articolo 96 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, citato nell'interrogazione, regola — com'è noto — l'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, ed i prefetti non mancano, in linea di massima, di avvalersi della facoltà ad essi demandata da tale articolo per concedere autorizzazioni a prorarre l'orario a quegli esercenti che ne facciano richiesta. Qualora, invece, da parte degli interroganti si sia voluto fare riferimento all'abrogazione dell'articolo 95

del testo unico citato, che fissa il rapporto limite per la concessione di licenze di vendita di bevande alcoliche, si fa presente che questa amministrazione si è da tempo favorevolmente pronunciata in merito alla abrogazione del cennato limite, in quanto ritiene ormai superati i motivi di carattere sanitario, sociale e di tutela dell'ordine pubblico, che, a suo tempo, ne suggerirono l'adozione.

Anche in accoglimento di tale parere, la I Commissione affari interni del Senato della Repubblica nella seduta del 23 febbraio 1956 — esaminando congiuntamente in sede referente il disegno di legge presentato dal Governo ed alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contenenti modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — ha, tra l'altro, deliberato di sopprimere il rapporto limite fissato dall'articolo 95 del precitato testo unico lasciandolo in vigore limitatamente alle licenze per la vendita di superalcolici.

La notizia di tale decisione, divulgata con evidenti fini dalle associazioni sindacali di categoria, ha, però, provocato vivo allarme tra pubblici esercenti interessati, i quali con numerosi ordini del giorno hanno manifestato la loro opposizione.

Di conseguenza, in sede di discussione in assemblea della predetta proposta, sono stati presentati alcuni emendamenti intesi a mantenere il rapporto limite, sia pure fissandolo con criteri di maggiore larghezza.

Pertanto, in attesa delle decisioni del Parlamento sul cennato disegno di legge, manca ogni possibilità di diversi interventi da parte di questo Ministero.

Si fa presente, per altro, che in punto di fatto la situazione degli esercizi pubblici non risponde più ai limiti fissati dalla norma limitativa originariamente stabilita dal citato articolo 95. Detti limiti, infatti, per quanto concerne specialmente la vendita di alcolici sino al 21 per cento del volume (vino, marsala, vermut) hanno avuto in più occasioni notevoli temperamenti con l'esenzione del ripetuto rapporto limite concessa agli enti di cui sono state riconosciute finalità assistenziali, ai sensi del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, nonché nelle località riconosciute di cura, soggiorno e turismo, per effetto della legge 8 luglio 1949, n. 478.

Altro efficace temperamento al rigore dell'articolo 95 è, inoltre, rappresentato dalle licenze stagionali e temporanee che, in particolari occasioni di tempo e di luogo (fiere, mercati, afflusso di persone in determinate lo-

calità), possono essere rilasciate in deroga al rapporto limite in questione, e dalle licenze concesse ai produttori per la vendita di vino dei propri fondi.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se si sia risolto, a seguito delle ripetute sollecitazioni pervenutegli, a intervenire presso il presidente e gli organi di controllo dell'istituto nazionale assicurativo e a compiere gli altri passi che ritenga eventualmente opportuni per la composizione della grave vertenza insolita a seguito del rifiuto dell'associazione nazionale agenti generali I.N.A. a rinnovare l'accordo scaduto il 31 dicembre 1956 per il trattamento economico del personale dipendente dalle agenzie I.N.A.; personale che versa in condizioni di estremo disagio, costretto come è a stipendi di fame, a cui corrispondono invece gli elevati profitti degli agenti generali. (27823).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 27693, del deputato Albizzati, pubblicata a pagina III).

PERLINGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la riforma della burocrazia e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

a) se il disposto di cui agli ultimi due comma dell'articolo 161, capo II, del testo unico dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, sia applicabile a favore dei segretari comunali del grado corrispondente a quello di « segretario aggiunto »;

b) nel caso positivo, se non ritengano di impartire le necessarie norme interpretative a tutte le amministrazioni dello Stato, perché si tenga conto di tale facoltà facendone oggetto di apposita menzione nei bandi di concorso a posti iniziali alle carriere direttive delle amministrazioni stesse. (28072).

RISPOSTA. — Come è noto, ai sensi dell'articolo 173 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, i segretari comunali hanno, bensì, la qualifica di « funzionari dello Stato » ma non sono dipendenti dello Stato, come risulta dalla stessa norma citata che li dichiara soltanto « equiparati » agli impiegati dello Stato. Essi, infatti, sono retribuiti a carico dei comuni e, per quanto attiene all'adempimento delle loro funzioni, dipendono gerarchicamente dal sindaco.

Ciò premesso, per poter valutare se una norma dello stato giuridico degli impiegati dello Stato sia estensibile alla categoria dei segretari comunali, è necessario, come è stato più volte affermato dal Consiglio di Stato, di tener conto, caso per caso, del contenuto della norma e delle speciali caratteristiche dello status dei segretari comunali.

La disposizione dell'articolo 161, quarto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, attiene particolarmente, come risulta dalla sua collocazione, all'ordinamento delle carriere dei dipendenti statali (e non al loro stato giuridico) ed è, inoltre, una norma tutta particolare (emanata in applicazione del n. 5 dell'articolo 2 della legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181) che esplicitamente si riferisce agli impiegati delle carriere di concetto statali e che, pertanto, non appare suscettibile di estensione ai segretari comunali; ciò tanto più ove si consideri che la « carriera » dei segretari comunali ha una sua speciale disciplina legislativa di recente modificata con la legge 9 agosto 1954, n. 748.

Il Ministro per la riforma burocratica:
ZOTTA.

PINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza e se risponda a verità:

a) che il professore dottor Giovanni Biondo, della facoltà di medicina veterinaria dell'università di Messina, è stato nominato ed è in atto presidente di commissione di esami di Stato, e più precisamente, pare, presidente della commissione esaminatrice per l'abilitazione tecnica presso l'istituto tecnico « A. M. Iaci » di Messina;

b) che il predetto nel 1956, in seguito alle gravi irregolarità emerse, è stato espulso dall'istituto di zootecnia generale dell'università di Messina, dove in precedenza aveva prestato servizio quale assistente provvisorio e volontario;

c) che è pendente contro di lui, presso l'ufficio istruzione del tribunale di Messina, dietro denuncia del rettore magnifico dell'università di Messina, procedimento penale, che allo stato degli atti si configura nell'imputazione di furto ed altro;

d) che presso gli organi ministeriali del ramo è pendente contro di lui regolare ricorso tendente ad impugnare la libera docenza conseguita; in esso si fa carico al professore dottor Giovanni Biondo di truffa scientifica, già a lui stesso in precedenza contestata direttamente.

Per sapere altresì, nel caso affermativo, se tutto ciò sia da ritenersi compatibile con la moralità e la dignità della scuola e se il ministro intende intervenire e con quali provvedimenti. (27506).

RISPOSTA. — Il professor Giovanni Biondo, contrariamente a quanto emerge dal tenore della interrogazione, non ha fatto parte, nella sessione estiva degli esami di Stato, di commissioni né presso l'istituto tecnico « A.M. Jaci » di Messina, né presso altri istituti.

Ovviamente lo stesso professore non partecipa a commissioni di esami nella sessione autunnale in corso.

Il Ministro: MORO.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato delle rivelazioni fatte dalla stampa e dal consiglio comunale di Sassari, sul comportamento del presidente dell'istituto delle case popolari, dottor Pinna Nassai, nella scelta delle aree fabbricabili in località Santa Orsola, distante alcuni chilometri dal perimetro del capoluogo, per costruzione di abitazioni con finanziamenti del Ministero dei lavori pubblici; e se non ritenga — data la gravità degli addebiti fatti al predetto presidente dell'istituto case popolari di Sassari, ed alla corresponsabilità che avrebbe nella questione il consiglio di amministrazione in carica in quell'istituto — di predisporre, con l'urgenza che la gravità del caso richiede, un'inchiesta ministeriale per accertare le eventuali responsabilità, personali e collegiali, ed adottare quei provvedimenti moralizzatori che dall'inchiesta dovessero risultare necessari. (24058).

RISPOSTA. — Circa gli addebiti mossi al presidente ed al consiglio d'amministrazione dell'istituto autonomo per le case popolari di Sassari, relativamente all'acquisto delle aree, site in località Sant'Orsola, su cui dovranno sorgere i nuovi alloggi da costruirsi da quell'ente, si comunica che questo Ministero, a seguito delle segnalazioni della stampa, dispose subito un'accurata inchiesta per accertare lo stato delle cose e le eventuali responsabilità.

Durante il corso dell'inchiesta, tuttavia, il presidente in carica, dottor Pinna Nassai, rassegnò le dimissioni che furono immediatamente accettate da questo Ministero.

Con la nomina del nuovo presidente nella persona dell'ingegner Giuseppe Polo, disposta con decreto in data 6 maggio 1957, venne meno la ragione che turbava l'ambiente e fu normalizzata la vita dell'istituto.

Nessun altro provvedimento ha avuto motivo di adottare al riguardo questo Ministero a seguito dell'espletamento della sopraccennata inchiesta, dalla quale non sono emerse specifiche responsabilità a carico degli amministratori dell'istituto.

Nessun altro provvedimento ha avuto motivo di adottare al riguardo questo Ministero a seguito dell'espletamento della sopraccennata inchiesta, dalla quale non sono emerse specifiche responsabilità a carico degli amministratori dell'istituto.

Il Ministro: TOGNI.

PRETI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della frode perpetrata nelle assegnazioni degli alloggi della cooperativa edilizia a contributo statale « Dolce Casa », che assegnò illegittimamente un alloggio all'ammiraglio Raffaele Fiorese, proprietario già di 20 vani in Roma, il quale non occupò l'alloggio, ma lo cedette subito a tale Tommaso Giardino, già socio assegnatario di altre due cooperative, concorrendo a rendere perfetto un atto di speculazione e di aperta frode alla legge e all'erario dello Stato. (27404).

RISPOSTA. — L'assegnazione dell'alloggio deliberata dalla cooperativa edilizia « Dolce Casa », con sede in Roma, a favore dell'ammiraglio Raffaele Fiorese e la successiva cessione al signor Tommaso Giardino, costituiscono oggetto di ricorsi (5 settembre 1944; 8 febbraio e 9 ottobre 1952) del signor Spissu Salvatore alla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica presso questo Ministero.

Tale commissione, con decisione del 23 dicembre 1949, dichiarò irricevibile il ricorso del 1944, e con decisione del 23 febbraio 1954, rigettò i ricorsi 8 febbraio e 9 ottobre 1952, dichiarando legittima l'assegnazione conseguita dal socio Raffaele Fiorese.

Avverso le due predette dichiarazioni della commissione di vigilanza il signor Spissu propose ricorso al Consiglio di Stato, il quale con decisione della IV sezione del 19 dicembre 1955, n. 208, pubblicata nei modi di legge all'udienza del 15 febbraio 1956, dichiarò inammissibile il ricorso proposto avverso la deliberazione del 1949 e rigettò il ricorso proposto avverso la deliberazione del 1954.

Successivamente, con istanza del 5 aprile 1956, il signor Spissu chiedeva che l'eredità del signor Tommaso Giardino (socio subentrato al posto del signor Fiorese e nel frattempo de-

ceduto) non fosse ammesso a stipulare il contratto del mutuo edilizio individuale di cui all'articolo 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, facendo presente di aver presentato denuncia penale, per falso, concernente gli atti dell'assegnazione a favore del defunto socio Giardino.

Il giudice istruttore presso il tribunale di Roma, però, con provvedimento del 30 maggio 1956, su conforme richiesta del pubblico ministero, dichiarava non doversi promuovere l'azione penale in ordine alla denuncia del signor Spissu ed ordinava l'archiviazione della denuncia.

Con ricorso del 9 luglio 1956 il signor Spissu si è rivolto nuovamente alla commissione di vigilanza, segnalando che l'atto di consegna dell'alloggio al socio Fiorese sarebbe falso e che il defunto Tommaso Giardino non avrebbe avuto titolo per consentire l'assegnazione dell'alloggio presso la cooperativa di cui trattasi, in quanto già in possesso di altro alloggio costruito col contributo statale dalla cooperativa « Vis Unita Fortior ».

Tutti gli atti della pratica sono stati trasmessi alla commissione di vigilanza per l'esame del nuovo ricorso proposto dal signor Spissu Salvatore.

Il Ministro TOGNI.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritiene decoroso il fatto che a nove mesi di distanza dalla pubblicazione della legge che ristabilisce gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico, chimico, farmacista, ingegnere, ecc. non sia stato ancora emanato il regolamento di esecuzione, di maniera che i giovani, che giustamente anelano ad iniziare l'esercizio professionale, si vengono a trovare in una situazione di disagio. (28439).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 — che ha ripristinato gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni — il regolamento di esecuzione, cui si riferisce l'interrogante, doveva essere emanato dopo aver sentito il parere della sezione prima del consiglio superiore della pubblica istruzione e degli ordini professionali nazionali.

Ora, prima ancora che tale legge fosse pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* (*Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1956, n. 321), furono subito predisposti gli atti per la tempestiva elaborazione del suddetto regolamento.

In particolare, con nota del 10 dicembre 1956, n. 7395, venne richiesto il parere della

sezione del consiglio superiore, circa le sedi degli esami di Stato, il numero ed i titoli dei componenti le commissioni esaminatrici ed i programmi degli esami, come previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge.

Nell'adunanza del 31 gennaio 1957, la predetta sezione formulò le sue proposte relativamente alle sedi degli esami ed alla composizione delle singole commissioni, riservandosi di far conoscere il parere in merito ai programmi, dopo avere esaminato le proposte degli ordini professionali, proposte che dovevano essere richieste dal Ministero, nel più breve tempo, agli organi centrali degli ordini professionali.

A tale richiesta di pareri, si provvide con note del 5 febbraio 1957, n. 1033 inviate l'una all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per quanto concerneva la professione sanitarie e l'altra al Ministero di grazia e giustizia per le rimanenti professioni.

Nel contempo gli uffici del Ministero predisponavano uno schema di regolamento, che doveva essere completato soltanto con le disposizioni relative ai programmi di esami per ogni professione.

Era, naturalmente, necessario attendere i pareri di tutti gli ordini professionali, i quali hanno corrisposto alla richiesta del Ministero nell'ordine appresso indicato:

- 1°) ordine degli ingegneri, lettera numero 69-32/57 del 22 marzo 1957;
- 2°) ordine dei dottori commercialisti, lettera del 5 aprile 1957, n. 151;
- 3°) ordine dei medici, lettera del 3 maggio 1957, n. 9128;
- 4°) ordine dei chimici, lettere del 3 maggio 1957;
- 5°) ordine degli agronomi, lettera del 6 maggio 1957, n. 96;
- 6°) ordine dei farmacisti, lettera del 10 maggio 1957, n. 32014;
- 7°) ordine dei veterinari, lettera del 15 maggio 1957;
- 8°) ordine degli attuari, lettera n. 666 del 31 maggio 1957;
- 9°) ordine degli architetti, lettera n. 68/57 del 14 giugno 1957;

10°) ordine degli agronomi per la professione di perito forestale, lettera del 19 giugno 1957 pervenuta al Ministero il 24 giugno 1957.

Tutti i pareri degli ordini professionali, unitamente allo schema di regolamento, furono inviati alla sezione prima del consiglio superiore con nota del 28 giugno 1957, n. 4745.

Ed in base alle proposte definitive formulate da quel consesso (adunanze del mese di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

luglio 1957) è stato completato lo schema di regolamento, che contiene 33 articoli.

Il regolamento stesso, firmato in data 9 settembre 1957, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* appena sarà registrato alla Corte dei conti, alla quale è stato inoltrato con nota del 10 settembre 1957, n. 6132.

Quanto sopra premesso, e per quel che concerne le preoccupazioni dell'interrogante nei riguardi dei laureati interessati, si fa presente che la prossima sessione degli esami di Stato dovrà aver luogo nei mesi di febbraio-marzo 1958, così come avveniva nel passato, in modo che possano partecipare agli stessi anche i laureati della sessione autunnale.

Il Ministro: MORO.

PRETI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere per quale motivo il prefetto di Caserta non ha ritenuto doveroso procedere a carico del sindaco del comune di Riardo, signor Francesco Maciariello (recentemente rinviato a giudizio dal giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per aver minacciato e oltraggiato un consigliere comunale in seduta), nonostante che in seguito all'inchiesta ordinata sia risultato che nel suddetto comune esiste una costante, caotica situazione amministrativa. (28529).

RISPOSTA. — Le irregolarità accertate nel corso di un'inchiesta disposta presso il comune di Riardo sono state contestate dalla prefettura di Caserta all'amministrazione comunale, per le controdeduzioni.

Ai sensi dell'articolo 254 del testo unico 1934 della legge comunale e provinciale, rimane, pertanto, ancora riservata la potestà prefettizia di deferire al consiglio di prefettura, in sede giurisdizionale, gli amministratori che in definitiva risulteranno responsabili.

Quanto al procedimento penale a carico del sindaco — denunciato per il reato di cui agli articoli 81-341 e ultimo comma capoverso 61, n. 9 codice penale — ancora non risulta che il magistrato competente abbia disposto il rinvio a giudizio. Per tal motivo, mancano i presupposti per la sospensione dalla carica, prevista dall'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'elenco delle richieste avanzate dai comuni della provincia di Pisa, con l'indicazione dell'importo di ciascuna, per ottenere il contributo previsto dalle vigenti leggi sulla costruzione di acquedotti. Per sapere su quali opere è stato concesso il

contributo statale e il finanziamento; e per sapere infine quando il Ministero prevede di poter concedere il contributo necessario alla realizzazione delle altre. (28179).

RISPOSTA. — Per la costruzione di acquedotti nella provincia di Pisa sono state presentate domande di contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, da parte di 27 comuni per un importo complessivo di lire 1.089.200.000.

L'accoglimento di tali richieste rimane, tuttavia, subordinato alle disponibilità di fondi, per altro molto limitati, in relazione alle numerose domande presentate per la esecuzione di opere del genere.

Il Ministro: TOGNI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'elenco dei comuni della provincia di Pisa che hanno richiesto il contributo previsto dalle vigenti leggi per la costruzione di elettrodotti, con la indicazione della data della domanda e dell'importo dell'opera. E per sapere quali opere sono state ammesse a contributo e finanziate, quali ancora attendono di ottenere il contributo statale e il finanziamento, e quando il Ministero prevede di poter concedere il contributo di legge necessario per la realizzazione dei richiesti elettrodotti. (28180).

RISPOSTA. — Per la costruzione di elettrodotti nei vari comuni della provincia di Pisa sono pervenute a questo Ministero n. 26 domande, intese ad ottenere i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589 per un ammontare complessivo di lire 218.413.000.

Le richieste, finora accolte, sono 13 per una spesa complessiva di lire 83.227.000.

Per 7 di tali opere è stato già emesso il decreto di approvazione del progetto e di concessione del relativo contributo per una spesa di lire 34.900.000, mentre per le rimanenti 6 opere si è in attesa che gli enti interessati presentino i necessari atti tecnico-amministrativi perché questo Ministero possa provvedere all'emissione dei relativi decreti.

Le altre richieste saranno tenute presenti, in sede di formulazione di prossimi programmi di opere elettriche da ammettere ai benefici della stessa legge 589 in relazione alle disponibilità dei fondi e alle altre numerose domande del genere.

Il Ministro: TOGNI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'elenco delle richieste avanzate dagli enti locali della pro-

vincia di Pisa, con l'indicazione dell'importo di ciascuna, tendenti ad ottenere il contributo previsto dalle vigenti leggi per la costruzione o la sistemazione o la bitumatura di strade comunali o provinciali; per sapere quali opere sono state ammesse a contributo e finanziate; e per sapere infine quando il Ministero concederà i necessari contributi per la realizzazione di tutte le opere stradali fino ad oggi richieste. (28181).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi non hanno consentito, finora, di poter ammettere ai benefici di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, alcuna delle 36 domande presentate dagli enti locali della provincia di Pisa per opere stradali per un importo complessivo di lire 514.941.720.

Tali domande saranno tenute presenti in sede di formulazione di futuri programmi, compatibilmente con le disponibilità dei fondi in relazione alle altre numerose richieste del genere.

Il Ministro: TOGNI.

RICCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia a conoscenza delle iniziative che da lungo tempo l'ente autonomo case popolari di Cremona va assumendo relativamente alla accensione di mutui per la costruzione di appartamenti di lusso dal costo di oltre un milione a vano, appartamenti cui non possono accedere i ceti operai e lavoratori;

se ritenga che non sia necessario esperire un accurato controllo, anche perché nella città di Cremona tali lavori hanno sollevato non pochi interrogativi ed osservazioni anche sulla stampa locale, e denotano una tendenza a porre l'ente pubblico in parola al servizio degli interessi di gruppi privilegiati e lo impegna, sia sul piano finanziario che tecnico, in attività contraria ai compiti di istituto dell'ente stesso, e toglie una serie di mezzi per attuare in Cremona un vasto piano di case popolari di cui è evidente la necessità;

e se del caso, quali provvedimenti intenda assumere per evitare tali fatti e per portare l'ente nell'ambito dei suoi compiti e dei suoi precipi doveri. (27313).

RISPOSTA. — L'istituto autonomo per le case popolari di Cremona sta provvedendo alla costruzione di alloggi di privata abitazione mediante prefinanziamenti ottenuti da vari istituti di credito.

Il piano di costruzione edilizio all'uopo predisposto dal suddetto istituto, prevede la cessione a riscatto degli alloggi e dei locali

ad impiegati di enti pubblici ed a privati, senza seguire la procedura formale del concorso.

Gli assegnatari, alla stipula del contratto, versano in contanti una quota che varia dal 50 al 70 per cento della spesa e si impegnano a pagare la restante somma in 25 anni mediante il versamento di un canone mensile in conto ammortamento mutuo.

Con tale sistema di costruzione adottato senza alcun concorso dello Stato, l'istituto suddetto è riuscito ad incrementare la costruzione di alloggi nella città di Cremona.

La predetta attività che è in concorrenza con quella svolta da alcune imprese edilizie che costruiscono alloggi a prezzi superiori a quelli praticati dall'istituto case popolari di Cremona è consentita dagli articoli 1 e 2 lettera b) e d) dello statuto dell'istituto medesimo.

Poiché tale attività non comporta alcun aggravio a carico dell'istituto, che anzi ha la possibilità di far gravare sulle costruzioni così realizzate un'aliquota degli oneri di gestione, non sembra che l'operato dell'ente suddetto sia censurabile, anche in considerazione che l'attività di cui trattasi può costituire un'azione moderatrice nei confronti dell'iniziativa privata.

Il Ministro: TOGNI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, poiché nella seconda metà dello scorso mese di aprile 1957 la stampa economica ha dato informazioni su disposizioni impartite dall'Alto Commissariato per l'alimentazione per vendite di olio di semi da parte dello Stato in abbinamento a importazioni di olii alimentari:

a) quando sia stato acquistato, e in che quantità e a che prezzo, l'olio che ora lo Stato cede agli importatori;

b) con quali mezzi siano stati finanziati tali acquisti di Stato;

c) di quale entità sia attualmente la scorta statale di olii di semi;

d) in base a quale autorizzazione legislativa il Governo abbia costituito tale scorta;

e) quale disposizione renda obbligatorio l'acquisto di olio statale in abbinamento, e quale norma giuridica faccia qualificare « irregolare » l'introduzione in Italia di olio alimentare da parte di importatori che non abbiano ottemperato all'obbligo di acquistare olio statale in abbinamento. (26672).

RISPOSTA. — L'acquisto delle partite di olio di semi programmato dagli organi tecnici competenti (Alto Commissariato per l'alimenta-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

zione, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ecc.) e sui quali il Tesoro è stato chiamato ad esprimere il proprio consenso — rientra tra quelli di cui all'articolo 1 del disegno di legge oggetto dell'atto Camera n. 2345 ed è stato effettuato nel dicembre 1957 tramite la commissione acquisti della delegazione tecnica italiana di Washington, che ebbe a scegliere l'offerta più conveniente fra quelle pervenute da 10 ditte del ramo, interpellate per la fornitura di che trattasi.

Per quanto attiene ai mezzi finanziari occorrenti per l'operazione in argomento, sono state utilizzate le P. A. emesse dal Governo U.S.A. ai sensi dell'accordo stipulato in data 30 ottobre 1956 ed in corso di ratifica da parte del Parlamento (atto Camera n. 3114); P. A., il cui controvalore, anticipato con prelievi sul fondo lire E.R.P., verrà poi rimborsato con i ricavi delle vendite.

Il quantitativo di olio acquistato ammonta a circa 555 mila quintali; il costo di origine si aggira sulle lire 23.200 il quintale (costo e nolo).

Presso i depositi nazionali esiste ancora una giacenza, attualmente, di circa 290 mila quintali di prodotto in corso di vendita agli importatori di olio alimentare.

Per quanto riguarda la adottata procedura contemplante la importazione degli olii da semi per uso alimentare subordinatamente all'acquisto dell'olio statale, si pone in evidenza che le misure adottate sono, fra l'altro, dirette a contenere eventuali manovre speculative a carico dell'olivicultura nazionale, che versa in situazione di critica ripresa dopo i danni subiti per effetto delle note avversità atmosferiche della decorsa annata.

La vendita manovrata di siffatto prodotto tende, inoltre, a salvaguardare gli interessi dei consumatori prevenendo artificiosi fenomeni rialzisti.

Sul piano formale, la disciplina di abbinamento trova origine in disposizioni a suo tempo emanate dal Ministero del commercio con l'estero, in connessione alle discipline di rilascio delle licenze di importazione.

Il Ministro MEDICI.

SANZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi del ritardato esame da parte degli organi competenti della prefettura di Cosenza dei documenti di tesoreria, relativi agli esercizi 1951, 1952 e 1953, del comune di Guardia Piemontese.

Risulta all'interrogante che per l'esame di detti atti fu circa 2 anni fa nominato dal prefetto *pro tempore* un commissario, il quale a

tutt'oggi non sarebbe riuscito ad entrare in possesso degli atti stessi, nonostante le reiterate sollecitazioni anche dell'amministrazione comunale interessata, la quale, per il lamentato ritardo, è costretta a compilare i bilanci senza poter fare riferimento esatto ad eventuali residui attivi o passivi degli anni succitati. (28435).

RISPOSTA. — Per provvedere alla sistemazione dei conti consuntivi, relativi agli esercizi 1954 e precedenti del comune di Guardia Piemontese, il prefetto di Cosenza ha nominato, in data 12 luglio 1955, un commissario nella persona del direttore di ragioneria di quella prefettura, il quale, malgrado reiterati inviti e diffide, non ha potuto avere il possesso dei documenti contabili detenuti da tale Mariano De Rose.

In data 16 settembre 1957 — stante l'inadempienza del predetto De Rose — il prefetto ha richiesto all'autorità giudiziaria il sequestro degli atti, ai sensi dell'articolo 259 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Il Sottosegretario di Stato. SALIZZONI.

SCIAUDONE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere:

se abbia notizia dell'iniziativa assunta dall'ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo di vendere a trattativa privata molti grossi e medi appezzamenti di terreni edificabili sulle vie Domuziana, Agnano e Terracina;

se detta operazione patrimoniale, ovviamente di carattere straordinario e di portata rilevantissima ai fini del definitivo assetto dell'ente, non sia da considerarsi esorbitante dalla competenza di una gestione commissariale;

se in ogni caso non ritenga opportuno il ministro di intervenire prontamente affinché sia evitata tale vendita che, per altro, mentre non arrecherebbe se non un irrisorio, fugace beneficio finanziario dell'ente, pregiudicherebbe per contro certamente e irrimediabilmente l'armonia, la bellezza e forse finanche la funzionalità di un così grandioso complesso di edifici, di monumenti, di fontane, di piazzali. (27731).

RISPOSTA. — Effettivamente l'ente autonomo sopra indicato sta procedendo ad una serie di vendite a trattativa privata di alcuni appezzamenti di terreno di sua proprietà, i quali sono stati riscontrati esuberanti rispetto ai bisogni funzionali della mostra, anche nella prospettiva di attività future, e che sono ubi-

cati ai margini del suo complesso immobiliare architettonico.

Devesi, per altro, tener presente che l'iniziativa di tali vendite è risultata necessaria allo scopo di integrare, mediante la realizzazione di parte del cospicuo patrimonio in questione, i contributi accordati dallo Stato con le leggi 16 maggio 1956, n. 480 e 8 luglio 1956, n. 689; difatti, detti contributi si sono rivelati insufficienti a sanare la situazione debitoria dell'ente medesimo, in modo da raggiungere il suo definitivo risanamento finanziario.

L'operazione è stata regolarmente autorizzata dai ministeri preposti alla vigilanza dell'ente, previo parere favorevole del Consiglio di Stato sulle singole alienazioni e sulle modalità con le quali esse erano state programmate.

D'altro canto, mediante l'adozione della più sollecita procedura della trattativa privata, si è avuto modo di assicurare tempestivamente all'ente i mezzi finanziari per poter concludere numerose transazioni, che hanno consentito di eliminare con notevole risparmio altrettante pendenze, le quali esigevano — a loro volta — termini perentori per la loro definizione (30 giugno 1957); ed è stato altresì possibile — anche per le vendite perfezionate dopo la data suddetta — contenere il progressivo aumento degli interessi passivi.

Comunque, l'autorizzazione alle vendite a trattativa privata è stata subordinata ad una serie di adeguate e rigorose condizioni fra le quali quella che il prezzo ricavato da ogni terreno debba essere superiore del 10 per cento al valore del terreno stesso, attribuito dal competente ufficio tecnico erariale con apposita perizia in data non anteriore a sei mesi dalla alienazione.

Alle suddette operazioni di vendita presiede il commissario per la straordinaria amministrazione dell'ente, ed esse sono soggette al controllo del collegio dei revisori.

Anche per effetto della massima pubblicità, data alle vendite in questione, è stato possibile realizzare i benefici del sistema dell'asta pubblica, giacché particolarmente vantaggiose sono risultate le offerte pervenute da parte di enti e di importanti ditte; ciò che ha confermato, all'atto della sua realizzazione, la bontà e l'opportunità dell'iniziativa intrapresa.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

SCIORILLI BORRELLI E SHIRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno bandire, al più

presto, un pubblico concorso a favore dei sottocapi officina di ruolo speciale transitorio, i quali così potranno vedere finalmente realizzata una loro antica e giusta aspirazione, consistente nell'essere inquadrati nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici. (27529).

RISPOSTA. — È noto che ai sottocapi officina ed alle sottomaestre di laboratorio dei ruoli organici in possesso del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi a posti di capi officina e di maestre di laboratorio l'articolo 13 del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1277 ha consentito l'inquadramento nei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici a seguito dell'esito favorevole di un esame di idoneità, il cui programma è fissato nell'ordinanza ministeriale 1° luglio 1950.

Successivamente la legge 11 dicembre 1952 n. 2528, ratificando con modificazioni il decreto legge 7 maggio 1948, n. 1277, ha esteso la possibilità dell'inquadramento nei ruoli degli insegnanti tecnico pratici, sempre previo esame di idoneità, anche ai sottocapi officina, ai sottotecnici agrari ed alle sottomaestre di laboratorio forniti di idoneità nei concorsi ordinari a posti di capi officina, tecnici agrari e maestre di laboratorio, oppure in possesso del requisito di un lodevole servizio, prestato per non meno di sei anni, con le funzioni proprie dei capi officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio.

Con l'applicazione delle predette norme di legge, i ruoli organici dei sottocapi officina, dei sottotecnici agrari e delle sottomaestre di laboratorio si sono trasformati in ruoli transitori, mantenuti fino ad esaurimento rispettivamente per quei sottocapi, sottotecnici e sottomaestre che non abbiano conseguito il passaggio nei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici per la mancanza dei requisiti prescritti o per non avere superato l'indispensabile esame di idoneità.

Nelle more dei procedimenti in questione, relativi al personale tecnico ordinario, venivano intanto indetti ed espletati, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127, i concorsi per titoli per l'inquadramento nei ruoli speciali transitori del personale tecnico non di ruolo.

In conseguenza, a decorrere dal 1° ottobre 1951, entrava a far parte di detto ruolo speciale un numero, in realtà non molto notevole, di sottocapi officina e di sottomaestre di laboratorio presso gli istituti e le scuole tecniche industriali e presso le scuole professionali femminili e di magistero professionale per la donna, sottocapi e sottomaestre forniti,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1957

per la maggior parte, dei requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità di cui all'articolo 13 del decreto legge 1277/1948 ed alla legge n. 2528/1952.

Ma tali disposizioni si riferiscono esclusivamente al personale dei ruoli organici e non dei ruoli speciali transitori.

Questi ultimi potranno, ove lo desiderino, partecipare ai regolari concorsi per insegnanti tecnico-pratici, sempre che si trovino in possesso dei requisiti prescritti.

Il Ministro: MORO.

SENSI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano urgente intervenire affinché sia finalmente finanziato il progetto per la costruzione dell'edificio scolastico, nel comune di Castiglione Cosentino (Cosenza), che quella popolazione ansiosamente attende da anni.

L'interrogante fa presente che il comune di Castiglione Cosentino ha inoltrato da tempo gli elaborati tecnici, talché si chiede che la opera in questione venga rapidamente iniziata, anche in considerazione che in quel centro abitato non vi sono scuole. (28589).

RISPOSTA. — Il comune di Castiglione Cosentino ha presentato nell'esercizio in corso tre domande per ottenere, ai sensi della legge 9 agosto 1954 n. 645, il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria alla costruzione di tre edifici scolastici nel capoluogo e in due frazioni.

Assicuro che tale domanda sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge citata.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MORO.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere a che stadio siano le ricerche da parte dell'amministrazione competente di nuovi locali per l'ufficio postale di Muro Lucano (Potenza), al posto degli insufficienti ed indecorosi attualmente in uso. (27564).

RISPOSTA. — Mi riferisco alla riserva contenuta nella lettera n. 23297/1109/27564 inviata il 7 agosto 1957.

Sono state esaminate le possibilità esistenti per la sistemazione del sopra detto ufficio in altra sede più idonea e, fra l'altro, è stato inviato sul posto un funzionario di questo Ministero.

Purtroppo, le ricerche compiute hanno avuto esito negativo in quanto, fra i vari locali disponibili visitati, nessuno è stato ritenuto idoneo.

L'amministrazione ha pertanto ravvisato che la soluzione migliore è quella di far eseguire lavori di pulitura del locale dove è attualmente situato l'ufficio, e di dotare il medesimo anche di un nuovo bancone sportelleria.

Considerato infatti che detto locale è bene ubicato ed ha una superficie di 52 metri quadrati, dopo le opere di cui sopra, esso potrà rispondere sufficientemente alle esigenze dei servizi, almeno fino a quando non si presenti l'occasione propizia per conferire all'ufficio una nuova sede che presenti tutti i requisiti voluti.

Il Ministro: MATTARELLA.

SPONZIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è esatto:

1°) che il professore Giuseppe Mirabella, consigliere economico e funzionario della Presidenza della Repubblica, in ruolo, entri in molte società private e pubbliche quali ad esempio: la « S. Henreaux », (Marmi di Carrara), la « Tirrenia », ecc. e che lo stesso sia stato nominato dalla regione siciliana vice direttore generale del banco di Sicilia, saltando tutti i direttori centrali di lui ben più anziani;

2°) che il direttore Francesco Cosentino, consigliere giuridico del Presidente della Repubblica e funzionario di ruolo della Camera, sia stato nominato dal Governo membro del consiglio e del comitato del banco di Sicilia;

3°) che il dottor Antonio Cova, capo ufficio controlli e riscontri della Presidenza della Repubblica, si occupi di numerosi affari di carattere finanziario e commerciale continuando così la sua già nota attività professionale in questo settore, come prima di assumere l'alto incarico presso la Presidenza della Repubblica.

Ove tali informazioni siano esatte, si chiede di conoscere se sia ammissibile il permanere di codeste persone nell'*entourage* del Presidente della Repubblica, senza costituire motivi di critica e di polemica che investono la più alta carica dello Stato. (28981).

RISPOSTA. — Si premette che in linea di principio si dovrebbe limitare la risposta a osservare come la materia oggetto della interrogazione sfugga dalla sfera di competenza del Governo, per rientrare invece nella competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, al quale il Governo ritiene che la Costituzione abbia riconosciuto caratteristica di

organo sovrano, con bilancio autonomo, avente cioè autonomia simile a quella delle due Camere, per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e degli uffici e l'amministrazione del complesso patrimoniale destinato all'espletamento della funzione presidenziale.

Ferma tale pregiudiziale di principio, alla quale il Governo dovrebbe doverosamente uniformarsi in ogni caso avvenire, per il caso attuale esso, d'accordo col segretario generale della Presidenza della Repubblica, ritiene utile fornire le informazioni di che appresso. Il Governo in particolare ritiene utile farlo perché non può non deplorare che anche in questo caso false voci abbiano potuto determinare ingiusti sospetti, il cui diffondersi è di sicuro nocumento per il paese:

1°) il professor Mirabella non è affatto funzionario di ruolo della Presidenza della Repubblica, ma in ragione della sua attività culturale in materia economico-finanziaria (egli è docente di economia politica e politica economica finanziaria presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Palermo) svolge dal maggio 1955 presso il segretariato generale una saltuaria attività di consulenza per questioni di indole economica e finanziaria.

Egli è invece funzionario del banco di Sicilia in ruolo dal 1941 dopo avervi prestato servizio fuori ruolo fin dal 1933; già direttore centrale, è stato nominato vicedirettore generale nel novembre 1956 dal consiglio di amministrazione e non già dalla regione siciliana, su proposta del direttore generale, a norma dell'articolo 20 dello statuto.

Tale nomina, come in tutti gli istituti di credito, avviene a scelta assoluta, cioè in base a criteri che non presuppongono esclusivamente il requisito dell'anzianità, ma anche il possesso del grado di direttore centrale e il riconoscimento da parte del consiglio di particolari doti di capacità e di conoscenza dei problemi economico-finanziari.

Nella sua qualità di alto funzionario del banco il professor Mirabella, come è norma costante di tutti gli istituti di credito, sia di diritto pubblico o di interesse nazionale, sia privati, fa parte di consigli di amministrazione e di collegi sindacali di società o di aziende in cui il banco abbia interesse od a titolo di partecipazione azionaria, od in dipendenza di impegni creditizi da controllare anche in sede di gestione, fra le quali aziende sono quelle indicate dall'interrogante.

Le autorizzazioni a ricoprire le cariche di cui il professor Mirabella è investito, sono state date con deliberazioni motivate dal co-

mitato esecutivo del banco di Sicilia e con approvazione da parte della banca d'Italia. Non è superfluo aggiungere che gli emolumenti relativi a tali incarichi sono dal professor Mirabella versati nelle casse del banco di Sicilia;

2°) il dottor Francesco Cosentino è, come l'interrogante sa, funzionario di ruolo della Camera dei deputati del cui personale entrò a far parte del 1947, quale vincitore di un concorso pubblico per esami, nel quale fu classificato primo in graduatoria.

Egli ricopre ora il grado di direttore delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati, ove esercita regolarmente le sue funzioni. Alla Presidenza della Repubblica egli presta, debitamente autorizzato dal Presidente della Camera, un'opera di consulenza, sovrintendendo al servizio dei rapporti con il Parlamento ed il Governo.

Un'attività analoga il dottor Cosentino ha svolto anche nel settennio precedente, essendogli allora affidato il collegamento fra il segretario generale della Presidenza della Repubblica e la Presidenza della Camera.

Nell'agosto 1955, il dottor Cosentino, che è siciliano di nascita e di famiglia siciliana, fu nominato consigliere di amministrazione del banco di Sicilia, con decreto del Presidente della regione (non del Governo nazionale), previa deliberazione della giunta regionale siciliana adottata all'unanimità.

Poiché — come è noto — i funzionari della Camera non sono dipendenti dello Stato, non fu necessario l'assenso ministeriale previsto per questi dall'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili. A norma, invece, dell'articolo 28 del regolamento interno per gli uffici ed il personale della Camera, il dottor Cosentino, prima di accettare la nomina, chiese la autorizzazione del Presidente della Camera dei deputati che la concesse con lettera del 6 agosto 1956;

3°) anche il dottor Antonio Cova non è funzionario della Presidenza della Repubblica presso i cui uffici contabili svolge soltanto una saltuaria attività di collaborazione per le questioni riguardanti l'impostazione tecnica e la gestione amministrativa del bilancio interno del segretariato generale. Il dottor Cova, che da trenta e più anni svolge una libera attività professionale di consulenza aziendale e commerciale a Milano, la continua attualmente senza che sorga alcun problema di incompatibilità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri: ZOLI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità, in contrasto con quanto è stato comunicato dai giornali, di spostare ancora il termine massimo per la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi per cattedre o abilitazioni, per modo di consentire anche ai giovani che si laureeranno nella sezione autunnale di concorrere, o quanto meno di consentire a detti giovani di presentare la domanda *sub conditione*, ritenendola valida soltanto se successivamente si presenterà certificato di laurea conseguita nella sezione autunnale. È disposizione di massima urgenza. (28412).

RISPOSTA. — I termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a cattedre di istruzione media, in detti con decreto ministeriale 8 febbraio 1957, hanno già subito, con i decreti ministeriali del 28 giugno e del 26 agosto 1957, due lunghi rinvii, che hanno portato i termini stessi al 31 ottobre 1957.

Una ulteriore proroga dei termini suddetti non sarebbe priva di gravi riflessi sull'espletamento delle prove scritte, il cui diario (che riguarda oltre 100 classi di esami), se ritardato dalla proroga richiesta dall'interrogante, verrebbe inevitabilmente ad interferire, non soltanto con i periodi di esame negli istituti di istruzione media, ma anche con la presumibile epoca delle future elezioni politiche.

Non appare, d'altra parte, possibile l'ammissione ai concorsi, condizionata al successivo conseguimento del titolo di studio, poiché, a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti nel bando di concorso.

Il Ministro: MORO.

TRUZZI, FRANZO, SODANO, STELLA, GRAZIOSI, MARENGHI, CHIARINI, BERTONE, BURATO, GATTO, VICENTINI e SAMPIETRO UMBERTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e dell'interno.* — Per conoscere se siano al corrente che il prefetto di Milano abbia di recente approvato l'aumento del prezzo del pane.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono come tale autorizzazione possa ritenersi compatibile con il recente provvedimento del comitato interministeriale prezzi con il quale

è stato ridotto di lire 100 in quintale il prezzo del grano tenero.

Gli interroganti, interpreti delle preoccupazioni e delle proteste dei granicoltori e dei consumatori, chiedono di conoscere quali provvedimenti intendano adottare per rimuovere tale provvedimento che, se mantenuto, potrebbe creare un pericoloso precedente. (28200).

RISPOSTA. — Nel settembre 1956 il comitato provinciale prezzi di Milano, a seguito della sensibile flessione verificatasi nelle quotazioni delle farine in confronto a quelle del settembre 1954, epoca della precedente determinazione dei prezzi del pane, apportò ai prezzi vigenti delle pezzature sottoposte a vincolo una riduzione di lire cinque al chilogrammo.

Successivamente, in conseguenza degli avvenimenti internazionali dell'ultimo trimestre dello scorso anno 1956 e dei riflessi economici che ne sono derivati, nonché dal rincaro dei prezzi del grano dovuto al ritardo del nuovo raccolto per le avverse condizioni meteorologiche della scorsa primavera, ed allo sfavorevole andamento del raccolto stesso nei confronti delle previsioni, le quotazioni delle farine hanno registrato una graduale tendenza all'aumento che è culminata nei livelli raggiunti a fine giugno.

Per questo motivo, ed anche in considerazione dei maggiori oneri intervenuti per talune voci che compongono il costo di produzione del pane, come accertato da apposita sottocommissione tecnica (al riguardo è da osservare che il dato di panificazione non veniva riveduto a Milano dal 1949), il comitato provinciale suddetto deliberava, nella seduta del 26 luglio 1957, dietro reiterate richieste della categoria interessata e previo parere favorevole della commissione consultiva, di ripristinare i prezzi in vigore antecedentemente alla riduzione apportata nel settembre 1956, di cui si è detto innanzi.

Ancora prima però che di tale decisione pervenisse comunicazione ufficiale alla segreteria generale del comitato interministeriale prezzi, questo ministro, nella sua qualità di ministro delegato alla Presidenza del comitato interministeriale prezzi, a seguito di segnalazioni pervenute da varie province circa richieste di aumento dei prezzi del pane, ha impartito disposizioni a tutti i prefetti presidenti dei comitati provinciali affinché le richieste in parola non fossero accolte, risultando in contrasto con la recente determinazione dello stesso comitato interministeriale